



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol

RAPPORTO 2016

Aprile 2017

**RAPPORTO D'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI COMUNICAZIONE IN MATERIA
DI RICICLAGGIO DI DENARO MROS**

Pubblicazione dell'Ufficio federale di polizia fedpol

TEMI

Statistica

Tipologie

La prassi di MROS

Organi internazionali

Link su Internet

MROS

19° rapporto d'attività

Aprile 2017

2016

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

3003 Berna

Telefono: (+41) 058 463 40 40

Fax: (+41) 058 463 39 39

E-Mail: mros.info@fedpol.admin.ch

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

Indice

1	Prefazione	7
2	Statistica annuale MROS	8
2.1	Visione complessiva statistica MROS 2016	8
2.2	Osservazioni generali	9
2.2.1	Numero di comunicazioni di sospetto	9
2.2.2	Rapporto tra le segnalazioni inviate in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) e del diritto di comunicazione (art. 305 ^{ter} cpv. 2 CP)	10
2.2.3	Comunicazioni relative all'interruzione delle trattative per l'avvio di una relazione d'affari per sospetto riciclaggio di denaro o sospetto finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD	12
2.2.4	Quota di trasmissione delle comunicazioni di sospetto	12
2.2.5	Comunicazioni di sospetto con valori patrimoniali importanti	13
2.2.6	Decisioni delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali	14
2.2.7	Casi di phishing in relazione ad agenti finanziari	15
2.2.8	L'articolo 11a LRD	16
2.3	Scambio d'informazioni con altre Financial Intelligence Unit (FIU)	17
2.3.1	Numero di richieste da parte di altre FIU	17
2.3.2	Numero di richieste di MROS ad altre FIU	18
2.4	Finanziamento del terrorismo	19
2.5	Statistica dettagliata	21
2.5.1	Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni	21
2.5.2	Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto	23
2.5.3	Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni	25
2.5.4	Le banche	26
2.5.5	Elementi che suscitano sospetti	27
2.5.6	Genere del reato preliminare	29
2.5.7	Domicilio della controparte	31
2.5.8	Nazionalità della controparte	32
2.5.9	Domicilio dell'avente economicamente diritto	33
2.5.10	Nazionalità dell'avente economicamente diritto	34
2.5.11	Autorità interessate preposte al perseguimento penale	35
2.5.12	Stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale	37
3	Tipologie (dalla casistica del 2016)	40
3.1	Un sindaco disonesto, originario di un Paese del Mediterraneo, apre un ristorante in Svizzera	40
3.2	Un tranello sempre in voga: la truffa del falso nipote	40
3.3	Prostituta sottrae al suo cliente i dati di accesso all'e-banking	41
3.4	Un tipo di truffa al di là di ogni immaginazione	42
3.5	Trasferimento all'estero di proventi di rapine	43
3.6	Patrimonio familiare o attività criminale?	43
3.7	Una casa da restaurare	44
3.8	Uno specialista del diritto	44
3.9	Funzionario del fisco corrotto	45
3.10	Ipoteca ottenuta con l'inganno	45
3.11	Finanziamento del terrorismo?	46
3.12	Gestore patrimoniale reo confesso	47
3.13	Beni a duplice impiego	47
3.14	Esperto di borsa ... e di manipolazione dei corsi	48
3.15	Impiegati dell'ambasciata sulla cattiva strada	48

3.16	Identità rubata	50
3.17	Un quadro di valore al centro di una truffa dell'anticipo	50
4	La prassi di MROS	52
4.1	Comunicazioni di sospetto	52
4.1.1	Obblighi di diligenza degli intermediari finanziari durante l'analisi di una comunicazione di sospetto da parte di MROS	52
4.1.2	Nuove tendenze del sistema di comunicazione di sospetto	52
4.2	Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (LVP)	54
4.2.1	Campo d'applicazione dell'articolo 7 LVP rispetto all'articolo 9 LRD	54
5	Organi internazionali	57
5.1	Gruppo Egmont	57
5.2	GAFI/FATF	57
6	Link su Internet	59

1 Prefazione

Il 2016 si è contraddistinto per il nuovo record di comunicazioni di sospetto ricevute da MROS. Complessivamente sono pervenute 2909 segnalazioni, il 23 per cento in più rispetto all'anno precedente, pari a una media di 11 comunicazioni per giorno ferialo.

Si riconferma anche nel 2016 un aumento rilevante delle comunicazioni di sospetto inviate in virtù del diritto di comunicazione. Tale tendenza era stata osservata già dal 2010 ma si è accentuata ulteriormente negli ultimi tre anni. Durante l'anno in esame, gli intermediari finanziari hanno fatto ricorso al diritto di comunicazione in 1827 casi. Tale aumento potrebbe essere riconducibile all'abbassamento della soglia di sospetto, oggetto del quarto capitolo del presente rapporto. A ciò si aggiunge una sempre maggiore sensibilità degli intermediari finanziari, i quali trasmettono a MROS comunicazioni qualitativamente elevate.

La quota di trasmissione delle comunicazioni alle autorità di perseguimento penale è paragonabile a quella registrata l'anno precedente e si attesta all'incirca al 70% della totalità delle comunicazioni di sospetto. Tuttavia, questo dato va contestualizzato, in quanto per la prima volta MROS non ha potuto trattare tutte le comunicazioni di sospetto entro la fine dell'anno d'esercizio. Infatti, 487 comunicazioni di sospetto, inviate per lo più in virtù del diritto di comunicazione, saranno trattate nel corso del 2017. La quota di trasmissione alle autorità di perseguimento penale delle comunicazioni pervenute nel 2016 non è dunque definitiva. MROS ha fatto inoltre un ricorso maggiore al diritto di chiedere informazioni supplementari agli intermediari finanziari che non hanno inviato alcuna comunicazione di sospetto ma che sono coinvolti in una transazione o in una relazione d'affari segnalata, indirizzando loro circa 100 richieste in più rispetto all'anno precedente. MROS ha beneficiato così di un rafforzamento dei propri strumenti decisionali per valutare la trasmissione o meno di un caso alle competenti autorità di perseguimento penale.

Analogamente al numero di comunicazioni, anche la somma dei valori patrimoniali segnalati ha raggiunto una quota record mai registrata sinora, ovvero 5,3 miliardi di

franchi. Un terzo di questa somma è stata segnalata all'interno di 15 comunicazioni concernenti valori patrimoniali importanti. Di queste 15 segnalazioni, due terzi sono stati inviati in virtù del diritto di comunicazione, un terzo in virtù dell'obbligo di comunicazione.

Per quanto concerne i reati preliminari maggiormente segnalati, la truffa torna in testa alla graduatoria, dopo esser stata scalzata dalla corruzione nell'anno precedente. La corruzione continua tuttavia a far registrare degli aumenti in termini di cifre assolute.

Il 1° gennaio 2016, l'obbligo di comunicazione per i commercianti è stato introdotto nella LRD. Tuttavia, MROS non ha ricevuto comunicazioni di questo tipo durante l'anno in esame.

Il 2016 è stato anche l'anno della valutazione della Svizzera da parte del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI). La valutazione, a cui MROS ha partecipato attivamente, ha indicato che l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio di comunicazione sono pienamente conformi alla raccomandazione 29 del GAFI. Il GAFI ha rilevato tuttavia una lacuna sotto il profilo della cooperazione internazionale. In effetti, MROS non dispone attualmente della facoltà di interpellare gli intermediari finanziari quando le informazioni di cui dispone provengono da un servizio omologo estero. L'articolo 11a capoverso 2 LRD autorizza infatti l'Ufficio di comunicazione a interpellare un intermediario finanziario unicamente in presenza di una comunicazione di sospetto precedentemente inviata da un altro intermediario finanziario svizzero. Può quindi accadere che le informazioni importanti ricevute dai servizi omologhi esteri non possano essere utilizzate in Svizzera.

Infine, nel 2016, MROS ha pubblicato «La prassi di MROS», una raccolta che riunisce tutte le prese di posizione che figurano nei rapporti annuali degli anni passati. Tale compilazione insieme alle formazioni e alle conferenze destinate agli intermediari finanziari, è parte della missione di MROS volta a sensibilizzare la piazza finanziaria nei confronti delle diverse problematiche e delle nuove tendenze in materia di lotta alla criminalità finanziaria.

Berna, marzo 2017

Stiliano Ordolli, Dr. iur.

Capo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol, Stato maggiore
Divisione Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

2 Statistica annuale MROS

2.1 Visione complessiva statistica MROS 2016

Riassunto dell'anno d'esercizio (1.1.2016–31.12.2016)

Numero di comunicazioni	2016		+/-	2015	
	Assoluto	Relativo		Assoluto	Relativo
Totale pervenuto	2 909	100.0%	22.9%	2 367	100.0%
Trasmesse alle autorità di perseguimento penale	1 726	59.3%	0.1%	1 724	72.8%
Non trasmesse	696	23.9%	8.2%	643	27.2%
In corso di trattamento	487	16.8%			
Ramo d'attività dell'intermediario finanziario					
Banche	2 502	86.0%	15.9%	2 159	91.2%
Agenzie per il trasferimento di fondi	129	4.4%	122.4%	58	2.5%
Fiduciarie	45	1.6%	-6.3%	48	2.0%
Amministratori patrimoniali / Consulenti in materia di investimenti	64	2.2%	42.2%	45	1.9%
Avvocati e notai	5	0.2%	-16.7%	6	0.3%
Assicurazioni	89	3.1%	641.7%	12	0.5%
Carte di credito	21	0.7%	61.5%	13	0.5%
Cas da gioco	14	0.5%	366.7%	3	0.1%
Operazioni in valute estere	3	0.1%	N/A	0	0.0%
Agenti in valori di borsa	3	0.1%	0.0%	3	0.1%
Altri	21	0.7%	200.0%	7	0.3%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	10	0.3%	42.9%	7	0.3%
Commercio di materie prime e metalli preziosi	3	0.1%	-50.0%	6	0.3%

Fondi implicati in CHF


(somma dei beni patrimoniali effettivamente esistenti al momento della comunicazione)

Somma totale	5 320 801 413	100.0%	10.2%	4 827 331 635	100.0%
Somma delle comunicazioni trasmesse	2 515 571 959	47.3%	-29.4%	3 564 058 681	73.8%
Somma delle comunicazioni non trasmesse	1 836 543 941	34.5%	45.4%	1 263 272 954	26.2%
Somma delle comunicazioni in corso di trattamento	968 685 512	18.2%	N/A	0	0.0%
Media fondi implicati (totale comunicazioni)	1 829 083			2 039 430	
Media fondi implicati (comunicazioni trasmesse)	1 457 458			2 067 319	
Media fondi implicati (comunicazioni non trasmesse)	2 638 713			1 964 655	
Media fondi implicati (comunicazioni in corso di trattamento)	1 989 087			0	

2.2 Osservazioni generali

Per l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), il 2016 è stato caratterizzato dai seguenti punti salienti.

1. Record di comunicazioni di sospetto inviate a MROS (2909).
2. La somma dei valori patrimoniali oggetto di una comunicazione di sospetto supera i 5,3 miliardi di franchi, valore pure mai raggiunto prima.
3. Le segnalazioni inviate a MROS in relazione al sospetto finanziamento del terrorismo sono diminuite rispetto agli anni precedenti.
4. La quota di comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale è calata ulteriormente.
5. La truffa ha soppiantato la corruzione e ora figura di nuovo in vetta alla graduatoria dei presunti reati preliminari del riciclaggio di denaro maggiormente indicati nelle comunicazioni di sospetto al momento della loro trasmissione a un'autorità di perseguimento penale.
6. I casi correlati all'abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati, in particolare al cosiddetto phishing, hanno raggiunto un ulteriore valore record.
7. Per la prima volta, MROS registra 487 casi pendenti che si trovano ancora in fase di analisi.



2.2.1 Numero di comunicazioni di sospetto

Nell'anno in esame MROS ha ricevuto 2909 comunicazioni correlate ad elementi di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, facendo registrare un aumento che sfiora il 23 per cento in più rispetto all'anno precedente. Il precedente numero massimo di 2367 comunicazioni raggiunto nel 2015, è stato superato di ben 542 comunicazioni. Un fattore per la crescita del numero di comu-

nicazioni sono stati quattro casi complessi di maggiore entità trattati da MROS nell'anno in esame, che hanno dato origine a numerose comunicazioni di sospetto. Nell'ambito del caso più complesso, che già nel 2015 aveva generato 276 comunicazioni, nel 2016 sono pervenute ulteriori 160 segnalazioni che hanno visto implicati più di 440 milioni di franchi.

Nell'anno in esame le banche hanno inviato 2502 comunicazioni di sospetto, quindi 135 in più rispetto al totale delle segnalazioni pervenute nell'anno record 2015 (2367). Oltre l'86 per cento di tutte le comunicazioni è stato quindi inviato dal settore bancario (2015: circa il 91 %). Mentre il numero delle comunicazioni delle banche è aumentato del 16 per cento, passando da 2159 a 2502, le segnalazioni inviate dagli altri intermediari finanziari sono quasi raddoppiate (da 208 nel 2015 a 407).

È particolarmente degna di nota la crescita del numero delle comunicazioni pervenute dalle agenzie di trasferimento di fondi. Rispetto alle 58 comunicazioni inviate nel 2015, nell'anno in esame tale numero è infatti più che duplicato attestandosi a 129.

L'aumento più netto di comunicazioni lo ha fatto registrare la categoria delle assicurazioni. Le segnalazioni sono aumentate da 12 nel 2015 a 89 nell'anno in esame, pari a una crescita del 642 per cento.

Nell'anno in esame, l'entità degli importi implicati è cresciuta del 10,2 per cento superando i 5,3 miliardi di franchi. La somma degli importi correlati alle comunicazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale è diminuita del 29,4 per cento, ovvero di oltre un miliardo di franchi attestandosi a 2,5 miliardi di franchi.

Contrariamente al 2015, anno in cui la corruzione aveva soppiantato la truffa in vetta alla graduatoria dei reati preliminari del riciclaggio di denaro maggiormente segnalati, nel 2016 tale posizione è stata nuovamente occupata dalla truffa. Le pertinenti segnalazioni sono aumentate da 445 nel 2015 a 746 nell'anno in esame, mentre il numero di presunti casi di corruzione è cresciuto da 594 nel 2015 a 646 nell'anno in esame.


Hanno di nuovo fatto registrare un'impennata anche le comunicazioni di sospetto aventi per oggetto i cosiddetti casi di phishing, ovvero le truffe compiute mediante l'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati ai sensi dell'articolo 147 del Codice penale (CP)¹, passando da 142 segnalazioni nel 2015 a 254 nell'anno in esame.

Per la prima volta, nel 2016 sono state registrate anche comunicazioni correlate a delitti fiscali qualificati di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP. Il numero delle segnalazioni inviate in tale ambito, ovvero 34, è piuttosto basso. Occorre tuttavia evidenziare che si tratta di un nuovo reato preliminare e che nei prossimi anni il numero di segnalazioni correlate a tale reato potrebbe essere suscettibile di crescita.

¹ RS 311.0

2.2.2 Rapporto tra le segnalazioni inviate in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) e del diritto di comunicazione (art. 305^{ter} cpv. 2 CP)

Delle 2909 comunicazioni di sospetto pervenute nell'anno in esame, 1827 (63 % del totale) sono state inviate in virtù del diritto di comunicazione retto dall'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP e 1082 (pari al 37 %) sono state invece effettuate in virtù dell'obbligo di comunicazione sancito dall'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD)².



Le segnalazioni inviate in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP, ovvero del diritto di comunicazione, sono in forte aumento dal 2010, anno in cui è stato deciso che tali segnalazioni devono essere inviate esclusivamente all'Ufficio di comunicazione. Nell'anno in esame, la notevole crescita constatata nell'ultimo rapporto d'attività si è addirittura intensificata e, per la seconda volta, il numero delle segnalazioni pervenute in virtù del diritto di comunicazione ha superato quello delle segnalazioni inviate secondo l'obbligo di comunicazione.

Dall'analisi dettagliata dei dati relativi al 2015 era risultato che tale crescita era riconducibile al settore bancario che aveva inviato le proprie segnalazioni principalmente in virtù del diritto di comunicazione, ovvero 1266 comunicazioni

in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP rispetto alle 893 comunicazioni in virtù dell'articolo 9 LRD. Nell'anno in esame le banche hanno trasmesso 1583 segnalazioni ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP e 919 ai sensi dell'articolo 9 LRD. Nel complesso, anche le altre categorie di intermediari finanziari, per la prima volta, hanno inviato le proprie segnalazioni prevalentemente in virtù del diritto di comunicazione. La prassi nei vari settori finanziari quindi non si distingue più in base all'obbligo o al diritto di comunicazione. Le categorie degli intermediari finanziari esterni al settore bancario finora segnalavano i sospetti quasi sempre in virtù dell'obbligo di comunicazione (128 segnalazioni ai sensi dell'art. 9 LRD rispetto alle sole 80 segnalazioni ai sensi dell'art. 305^{ter} cpv. 2 CP nel 2015). Nell'anno in esame la proporzione è esattamente inversa: 163 comunicazioni in virtù dell'articolo 9 LRD rispetto alle 244 comunicazioni in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. Il 2016 è quindi il primo anno in cui l'incremento del numero di segnalazioni inviate in virtù del diritto di comunicazione è riconducibile sia alle banche sia agli altri intermediari finanziari. Anche nel settore bancario il diritto e l'obbligo di comunicare sono stati applicati in modo differente: per la prima volta, nel 2015 le banche controllate da capitale estero avevano inviato il 54,3 per cento delle segnalazioni in virtù del diritto di comunicazione. Nell'anno in esame tale tendenza si è confermata con il 68,8 per cento delle segnalazioni inviate in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. Nel 2016 anche le grandi banche svizzere si sono avvalse maggiormente del diritto di comunicazione (75,6 % dei casi), mentre le banche cantonali e Raiffeisen nonché le banche private hanno segnalato i loro sospetti soprattutto conformemente all'obbligo di comunicazione. Tale differenza tra categorie di banche era stata già osservata negli anni precedenti. Quanto precede conferma la difficoltà nel distinguere se riguardo a determinati fatti prevalga il diritto piuttosto che l'obbligo di comunicazione. Conformemente ai messaggi del Consiglio federale del 1993 e del 1996, l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP autorizza l'intermediario finanziario a segnalare un sospetto sulla base di una probabilità o di un dubbio che i valori patrimoniali siano di origine criminosa oppure di una sensazione di disagio nel proseguire la rela-

Tipo di banca	9 GwG	in %	305 ^{ter}	in %	Totale
Altre banche	159	49.2	164	50.8	323
Banche controllate da capitale estero	206	31.2	454	68.8	660
Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale	87	28.2	221	71.8	308
Filiali di banche estere	2	100	0	0	2
Grandi banche	190	24.4	589	75.6	779
Banche cantonali	100	52.6	90	47.4	190
Banche private	35	61.4	22	38.6	57
Banche Raiffeisen	119	77.3	35	22.7	154
Banche regionali e casse di risparmio	21	72.4	8	27.6	29
Totale	919	36.7	1 583	63.3	2 502

² RS 955.0

Ramo d'attività	Genere di comunicazione	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Banche	Totale	492	573	603	822	1080	1050	1123	1495	2159	2502	11899
	9 LRD	291	386	386	417	523	596	598	711	888	898	5694
	9 LRD cpv. 1 lett. b	16	6	15	9	13	14	5	2	5	21	106
	305 ^{ter} CP	185	181	202	396	544	440	520	782	1266	1583	6099
Case da gioco	Totale	3	1	5	8	6	6	8	9	3	14	63
	9 LRD	2	1	5	4	3	1	6	6		7	35
	305 ^{ter} CP	1			4	3	5	2	3	3	7	28
Operazioni in valute estere	Totale			5	6	7		5			3	26
	9 LRD			5	6	3		4			2	20
	9 LRD cpv. 1 lett. b					2						2
	305 ^{ter} CP					2		1			1	4
Agenti di valori in borsa	Totale	2	5	2	4		1	1	10	3	3	31
	9 LRD	2	5	2	1		1	1	9		2	23
	305 ^{ter} CP				3				1	3	1	8
Uffici di cambio	Totale	1	1	1		3				1		7
	9 LRD	1	1	1		1				1		5
	305 ^{ter} CP					2						2
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfettizzazione	Totale	4	1	11	1	5	1	4	3	7	10	47
	9 LRD	4	1	10	1	5	1	4	2	4	6	38
	9 LRD cpv. 1 lett. b											
	305 ^{ter} CP			1					1	3	4	9
Carte di credito	Totale	2	2	10	9	10	22	14	9	13	21	112
	9 LRD	2	2	3	5	6	20	11	9	11	13	82
	9 LRD cpv. 1 lett. b				1							1
	305 ^{ter} CP			7	3	4	2	3		2	8	29
Avvocati e notai	Totale	7	10	11	13	31	12	9	10	6	5	114
	9 LRD	7	10	11	12	27	11	8	9	4	2	101
	305 ^{ter} CP				1	4	1	1	1	2	3	13
Commercio di materie prime e metalli preziosi	Totale	5	1		1	1	3	10	3	6	3	33
	9 LRD	5	1		1	1	3	8	2	1	1	23
	305 ^{ter} CP							2	1	5	2	10
Organismi di autodisciplina (OAD)	Totale	1		4		1			2			8
	27 LRD	1		4		1			2			8
Fiduciarie	Totale	23	37	36	58	62	65	69	49	48	45	492
	9 LRD	20	35	33	57	55	56	52	36	37	26	407
	9 LRD cpv. 1 lett. b			1	1	2	4			1	2	11
	305 ^{ter} CP	3	2	2	5	5	5	17	13	10	17	74
Amministratori patrimoniali	Totale	8	19	30	40	27	49	74	40	45	64	396
	9 LRD	5	16	29	36	20	42	56	24	25	34	287
	9 LRD cpv. 1 lett. b				2	1		3	2		2	10
	305 ^{ter} CP	3	3	1	2	6	7	15	14	20	28	99
Assicurazioni	Totale	13	15	9	9	11	9	19	11	12	89	197
	9 LRD	12	12	9	9	8	4	19	6	6	18	103
	9 LRD cpv. 1 lett. b						3			1	1	5
	305 ^{ter} CP	1	3			3	2		5	5	70	89
Distributori di fondi d'investimento	Totale	1								1		2
	9 LRD	1										1
	305 ^{ter} CP									1		1
Agenzie di trasferimento di fondi	Totale	231	185	168	184	379	363	74	107	58	129	1878
	9 LRD	156	149	147	122	324	280	43	66	33	45	1365
	9 LRD cpv. 1 lett. b		1			3	2					6
	305 ^{ter} CP	75	35	21	62	52	81	31	41	25	84	507
Altri	Totale	2		1	4	2	4	1	3	5	21	43
	9 LRD	2		1	4	2	4	1		4	1	19
	9 LRD cpv. 1 lett. b										1	1
	305 ^{ter} CP								3	1	19	23
Autorità	Totale		1						2			3
	16 LRD cpv. 1		1						2			3

zione d'affari. L'intermediario finanziario procede invece a una comunicazione in virtù dell'articolo 9 LRD unicamente in presenza di un sospetto fondato. Il campo d'applicazione del sospetto semplice di cui all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP è quindi ben più ampio rispetto a quello dell'articolo 9 LRD. Il numero elevato di segnalazioni inviate in base al diritto di comunicare evidenza che gli intermediari finanziari sono parte integrante del dispositivo svizzero di lotta al riciclaggio di denaro e che in tale contesto sono maggiormente disposti a svolgere un ruolo attivo. Infatti, in caso di dubbio hanno sovente scelto di avvalersi del diritto sancito dall'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. L'articolo 1 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)³ attribuisce ad MROS il mandato legale di sensibilizzare gli intermediari finanziari sui problemi relativi al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo. Nell'anno in esame MROS si è particolarmente adoperato in tale ambito, contribuendo in modo sostanziale ad abbassare la soglia che induce gli intermediari finanziari a segnalare un sospetto semplice in applicazione dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP.

2.2.3 Comunicazioni relative all'interruzione delle trattative per l'avvio di una relazione d'affari per sospetto riciclaggio di denaro o sospetto finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD

La legge sul riciclaggio di denaro espleta in primo luogo una funzione preventiva. L'obiettivo è quello di evitare che la piazza finanziaria sia contaminata con denaro di origine criminale. L'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD obbliga l'intermediario finanziario a effettuare una comunicazione anche qualora non abbia ancora avviato una relazione d'affari. L'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD sancisce che gli intermediari finanziari sono tenuti a informare MROS anche quando interrompono le trattative per l'avvio di una relazione d'affari e nutrono un sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari provengono da uno dei reati contemplati dall'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD. Le comunicazioni di sospetto inviate sulla base di tale disposizione di legge, rivestono un'importanza centrale nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro.

Una comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD consente a MROS di raccogliere informazioni sui valori patrimoniali di origine sospetta e su persone sospette e, in seguito, di inoltrarle alle autorità di perseguimento penale o ai servizi omologhi esteri (Financial Intelligence Unit, FIU).

Nell'anno in esame sono pervenute 27 comunicazioni in virtù di tale disposizione, ovvero 20 in più rispetto all'anno precedente. Tre segnalazioni sono state in seguito trasmesse alle autorità di perseguimento penale competenti.

³ RS 955.23

Dall'entrata in vigore della revisione dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD nel 2009, MROS ha ricevuto 119 segnalazioni rette da tale disposizione. 32 di esse sono state successivamente trasmesse alle autorità di perseguimento penale competenti. Dal 2009 la quota media di trasmissione corrisponde al 29,9 per cento. Dei 32 casi trasmessi, 11 si sono conclusi con un decreto di non luogo a procedere o una decisione di non entrata nel merito, otto con un decreto di abbandono, tre con la sospensione del procedimento e uno con una sentenza di un tribunale⁴. Le nove comunicazioni restanti risultano ancora pendenti. Il numero dei decreti di non luogo a procedere è riconducibile al fatto che le segnalazioni in questione sono effettuate quando le trattative per l'avvio di una relazione d'affari sono interrotte. In altri termini, è difficile dimostrare l'esistenza di reati preliminari se non vi è stato alcun trasferimento di valori patrimoniali. E poiché la relazione d'affari non è stata mai avviata, non può esservi alcun trasferimento. Nella maggior parte dei casi, mancano dunque elementi sufficientemente rilevanti per giustificare l'apertura di un procedimento penale.

2.2.4 Quota di trasmissione delle comunicazioni di sospetto

Nell'anno in esame la quota di trasmissione è ulteriormente calata, sebbene soltanto dell'1,5 per cento rispetto alla quota del 2015⁵. Nel 2016 il 71,3 per cento delle comunicazioni sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale. La quota media di trasmissione degli ultimi dieci anni corrisponde al 79,5 per cento. Occorre tuttavia considerare che alla fine dell'anno in esame 487 segnalazioni non erano ancora state trattate. L'ulteriore calo della quota di trasmissione è riconducibile all'elevato numero di segnalazioni inviate conformemente all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. Per quanto concerne l'analisi di tali comunicazioni, MROS non è tenuto a rispettare alcun termine. Questa circostanza, combinata all'adeguamento dell'organico di MROS alla quantità di comunicazioni e all'entrata in vigore a fine 2013 della revisione parziale della LRD, che conferisce all'Ufficio di comunicazione ulteriori strumenti per raccogliere informazioni, permette a MROS di effettuare accertamenti più approfonditi. Vi è stato quindi un perfezionamento della «funzione di filtro» di MROS volta a

⁴ Il caso in questione riguarda una comunicazione che MROS aveva ricevuto e trasmesso nel 2010 concernente un cittadino straniero residente in Svizzera che, servendosi di identità false (sulla base di documenti falsi), aveva creato diverse società prestanome con sede in Svizzera e/o all'estero. In seguito aveva tentato di ottenere un credito presso un intermediario finanziario svizzero servendosi di bilanci falsi di una delle società fondate in Svizzera. Dopo aver effettuato un'analisi e diverse verifiche, MROS ha trasmesso il caso alle autorità di perseguimento penale. La persona in questione è stata dichiarata colpevole di truffa per mestiere, falsità in atti, falsificazione di documenti d'identità, ma è stata scagionata dall'accusa di riciclaggio di denaro per insufficienza di prove.

⁵ Nel rapporto d'attività relativo al 2015 era stata pubblicata una quota di trasmissione del 70,8 per cento. Dalle cifre aggiornate risulta ora che tale quota nel 2015 aveva raggiunto il 72,8 per cento. Questa differenza è dovuta al fatto che in presenza di nuove informazioni un caso può essere trasmesso anche in un secondo momento.

Quota di trasmissione secondo il ramo d'attività	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Banche	92.1%	87.4%	90.7%	90.6%	93.0%	88.7%	81.5%	75.9%	75.2%	73.1%	81.5%
Autorità		100.0%						100.0%			100.0%
Case da gioco	66.7%	100.0%	80.0%	50.0%	50.0%	16.7%	12.5%	55.6%	100.0%	46.2%	48.4%
Operazioni in valute estere			100.0%	83.3%	57.1%		40.0%			50.0%	68.0%
Agenti di valori in borsa	100.0%	80.0%	50.0%	25.0%		100.0%	100.0%	40.0%	0.0%	100.0%	54.8%
Uffici di cambio	100.0%	100.0%	100.0%		33.3%				0.0%		57.1%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfaitizzazione	50.0%	100.0%	90.9%	100.0%	100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	28.5%	37.5%	57.8%
Carte di credito	100.0%	100.0%	100.0%	66.7%	100.0%	95.5%	64.3%	100.0%	92.3%	94.4%	89.9%
Avvocati e notai	85.7%	80.0%	100.0%	69.2%	93.5%	75.0%	55.6%	60.0%	50.0%	80.0%	78.9%
Commercio di materie prime e metalli preziosi	100.0%	0.0%		0.0%	100.0%	33.3%	70.0%	100.0%	33.3%	0.0%	57.6%
Organismi di autodisciplina (OAD)	100.0%		100.0%		100.0%			100.0%			100.0%
Fiduciarie	82.6%	91.9%	86.1%	79.3%	85.5%	72.3%	79.7%	77.6%	43.8%	51.2%	76.2%
Amministratori patrimoniali	75.0%	52.6%	83.3%	77.5%	92.6%	85.7%	86.5%	80.0%	88.9%	78.3%	82.1%
Assicurazioni	61.5%	86.7%	66.7%	44.4%	63.6%	77.8%	78.9%	72.7%	33.3%	86.0%	75.3%
Distributori di fondi d'investimento	0.0%								100.0%		50.0%
Agenzie di trasferimento di fondi	51.9%	60.5%	84.5%	81.5%	86.3%	81.0%	51.4%	51.4%	54.4%	31.5%	70.2%
Altri	100.0%		0.0%	25.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	60.0%	50.0%	57.7%
Totale	79.1%	80.8%	89.0%	86.5%	90.5%	85.7%	79.5%	74.0%	72.8%	71.3%	79.5%


rilevare sospetti confutabili, non sufficientemente motivati o non dimostrabili con un ragionevole investimento di energie affinché non vengano trasmessi ai pubblici ministeri. Nonostante questa selezione, MROS tratta comunque le informazioni non trasmesse nel suo sistema d'informazione e, qualora disponga di nuovi elementi tesi ad avvalorare un sospetto, può decidere successivamente di trasmettere alle autorità di perseguimento penale le comunicazioni archiviate in un primo momento. Lo stesso vale quando MROS, obbligato dalle scadenze legali a decidere entro breve tempo se trasmettere una comunicazione, decide di rinunciare ad esempio prima che gli omologhi esteri abbiano dato seguito alla domanda di assistenza amministrativa. Il


calo della quota di trasmissione non denota pertanto una minore qualità delle comunicazioni da parte degli intermediari finanziari. Infatti, il livello resta elevato.

La capacità di analisi di MROS è rafforzata ulteriormente dal nuovo sistema entrato in vigore il 1° gennaio 2016 che non prevede più scadenze brevi per il trattamento delle comunicazioni inviate in virtù dell'articolo 9 LRD bensì fissa un termine di 20 giorni lavorativi per effettuare l'analisi.

2.2.5 Comunicazioni di sospetto con valori patrimoniali importanti

La quantità record di comunicazioni di sospetto pervenute nell'anno in esame si ripercuote anche sulla somma dei valori patrimoniali segnalati, che nel 2016 ha oltrepassato 5,32 miliardi di franchi superando del 10 per cento la somma dell'anno record 2015 (4,82 miliardi di franchi). Per spiegare quest'incremento occorre analizzare la quantità di segnalazioni pervenute nonché le segnalazioni che vedono implicati valori patrimoniali importanti. Il numero delle comunicazioni di sospetto ricevute da MROS è cresciuto del 23 per cento. Nel complesso, il valore medio dei beni patrimoniali implicati è meno elevato rispetto all'anno precedente mantenendosi tuttavia a livelli paragonabili (1,8 milioni di franchi rispetto a 2 milioni di franchi nel 2015). Nell'anno in esame è pervenuta una comunicazione con oltre 200 milioni di franchi implicati, contrariamente al 2015 in cui non si erano registrati simili importi. Nel 2016 in 14 casi erano inoltre implicati valori patrimoniali di oltre 75 milioni di franchi (2015: 12 casi).





Nell'anno in esame la somma dei valori implicati nelle 15 comunicazioni in questione ha superato 1,8 miliardi di franchi, pari a più di un terzo del volume totale dei valori segnalati. Nell'anno precedente, la somma delle 12 segnalazioni con valori patrimoniali importanti aveva raggiunto 1,3 miliardi di franchi, ovvero poco più di un quarto del volume totale dei valori segnalati.

Di queste 15 segnalazioni registrate nell'anno in esame, sette sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale. Le 15 segnalazioni menzionate sono state inviate a MROS per i motivi più disparati. Come nell'anno precedente, anche nel 2016 i sospetti indicati dagli intermediari finanziari erano sostanzialmente correlati ai presunti reati preliminari di corruzione e appropriazione indebita, nonché al riciclaggio di denaro e alla truffa. Sei delle 15 comunicazioni


di sospetto con valori patrimoniali importanti si basavano su informazioni pubblicate dai mass media. Hanno inoltre suscitato sospetti e generato segnalazioni anche le informazioni provenienti da terzi o da autorità di perseguimento penale e il monitoraggio delle transazioni. Delle 15 segnalazioni, dieci sono state inviate in virtù del diritto e cinque conformemente all'obbligo di comunicazione. Le 15 comunicazioni erano state tutte inviate da banche.

Nell'ambito delle comunicazioni correlate al maggior caso complesso del 2016, sono stati segnalati oltre 440 milioni di franchi.

Nell'anno in esame, le comunicazioni di sospetto pervenute in virtù dell'obbligo di comunicazione hanno generato circa un quarto della somma dei valori patrimoniali segnalati, mentre tre quarti riguardavano i valori segnalati in virtù del diritto di comunicazione. Questa proporzione si avvicina a quella osservata nel 2015: due terzi in base all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP e un terzo in base all'articolo 9 LRD. A prescindere che le segnalazioni vengano inviate in base al diritto (art. 305^{ter} cpv. 2 CP) o all'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD), gli intermediari finanziari le allestiscono con la stessa accuratezza e impiegando la medesima quantità di lavoro e di ricerche.

2.2.6 Decisioni delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali

Il grafico a torta mostra a sinistra le decisioni emesse dalle autorità di perseguimento penale (sospensione, non entrata nel merito e abbandono) e le sentenze pronunciate dai tribunali nel corso dell'anno in esame. Il grafico a destra illustra in dettaglio le sentenze, suddividendole in base ai reati individuati.



Nell'anno in esame sono state pronunciate 766 decisioni correlate a una comunicazione di sospetto, delle quali il 14 per cento sono condanne passate in giudicato. Quasi la metà delle decisioni sono di non entrata nel merito.


A tale riguardo, va osservato che il sistema giuridico svizzero e il Codice di procedura penale non sono orientati esclusivamente alle condanne. Poiché la piazza finanziaria svizzera ha una dimensione internazionale, spesso i procedimenti penali includono anch'essi elementi internazionali. Non accade dunque di rado che venga condotto all'estero un procedimento concernente i medesimi fatti e che si giunga a una sentenza. In questi casi, le autorità estere possono avvalersi dell'assistenza giudiziaria per ottenere, ove necessario, le informazioni acquisite in Svizzera. I procedimenti penali avviati in Svizzera, vengono quindi sospesi in applicazione del principio «ne bis in idem». Tuttavia, nei casi aventi legami con l'estero anche le autorità di perseguimento penale svizzere possono aver la necessità di chiedere, tramite il canale dell'assistenza giudiziaria, le informazioni a disposizione delle autorità estere. Purtroppo tale procedura, non con tutti i Paesi, produce gli esiti positivi auspicati. In passato, era inoltre molto più difficile ottenere mezzi di prova concernenti reati preliminari commessi all'estero, e numerosi casi si concludevano con un abbandono del procedimento. Infatti, all'epoca la rete internazionale degli uffici di comunicazione e le loro competenze nel fornire assistenza amministrativa reciproca risultavano meno ampie rispetto a oggi. Inoltre, quasi il 46 per cento delle comunicazioni di sospetto trasmesse tra il 2007 e il 2016 sono tuttora oggetto di procedimenti penali pendenti. A tale proposito, occorre tuttavia considerare che le autorità di perseguimento penale continuano a non rispettare in modo sistematico l'obbligo sancito dall'articolo 29a capoverso 2 LRD di comunicare le decisioni pronunciate (cfr. n. 2.5.12).

2.2.7 Casi di phishing in relazione ad agenti finanziari

Nell'anno in esame MROS ha ricevuto 254 comunicazioni (2015: 142) concernenti casi di pirateria informatica, ovvero il reato preliminare di abuso di un impianto per l'elaborazione di dati ai sensi dell'articolo 147 CP. Nel 2016 il numero delle comunicazioni inviate in relazione a tale reato preliminare ha raggiunto un valore record battendo le 142 segnalazioni pervenute nel 2015. Nella maggior parte dei casi il modus operandi è simile:

Il presunto agente finanziario (money mule) riceve valori patrimoniali sul proprio conto. In genere si tratta di importi a quattro cifre. In precedenza era stato contattato da terzi oppure aveva risposto a un'inserzione e si era dichiarato disposto a mettere a disposizione il suo conto per questo genere di transazioni. In seguito l'agente finanziario è esortato a ritirare il denaro in contanti e a spedirlo all'estero a una persona a lui sconosciuta per posta o mediante un'agenzia di trasferimento di fondi (money transmitter). In cambio ottiene una commissione. Il denaro precedentemente versato sul conto dell'agente finanziario, era stato ottenuto illecitamente ad esempio tramite l'hacking del conto di terzi del tutto ignari. A seconda delle circostanze, l'agente finanziario si rende colpevole di riciclaggio di denaro soprattutto se sussiste l'elemento soggettivo della fattispecie (è sufficiente il dolo eventuale). La prassi giudiziaria riconosce il dolo eventuale quando l'agente finanziario avrebbe dovuto considerare la possibilità che il denaro potesse essere di origine criminale.

Delle 254 comunicazioni pervenute nel 2016, 244 sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale competenti. Nel corso dell'anno in esame sono state pronunciate 31 sentenze relative ai 244 casi trasmessi, mentre 173 casi risultano ancora pendenti. Nei restanti 40 casi sono stati pronunciati decreti di non luogo a procedere o di abbandono oppure decisioni di sospensione.




Il grafico indica la quota di trasmissione relativa a questo genere di casi nonché il numero di sentenze emesse nello specifico. Delle 833 comunicazioni ricevute complessivamente in tale categoria dal 2007 in poi, 795 sono state trasmesse (96 %). Finora sono state pronunciate 180 sentenze. Pertanto, quasi il 23 per cento di tutti i casi trasmessi si è concluso con una sentenza. Tale quota è destinata ad aumentare, poiché 306 casi trasmessi risultano ancora pendenti, di cui solo 173 sono stati trasmessi nell'anno in esame.

2.2.8 L'articolo 11a LRD

Entrato in vigore il 1° novembre 2013, l'articolo 11a capoverso 2 LRD autorizza MROS a chiedere informazioni supplementari anche a intermediari finanziari che non hanno inviato alcuna comunicazione di sospetto. In concreto, gli intermediari finanziari terzi, ovvero quelli che sono o erano coinvolti in una transazione o in una relazione d'affari senza aver tuttavia inviato una segnalazione, sono tenuti a fornire a MROS tutte le informazioni pertinenti. Nel corso delle analisi, si osserva spesso che le transazioni convergono verso un altro o più intermediari finanziari. Tuttavia, MROS può chiedere informazioni supplementari solo se ha ricevuto una comunicazione di sospetto dalla cui analisi risulta il coinvolgimento di un intermediario finanziario svizzero diverso dall'autore della comunicazione. Se sussistono informazioni provenienti da altre fonti, MROS, in mancanza delle pertinenti basi legali, non può rivolgersi agli intermediari finanziari.

Per ottenere informazioni supplementari, MROS usa moduli di richiesta che, a dipendenza dei casi, fanno riferimento alle disposizioni del capoverso 1 oppure del capoverso 2 dell'articolo 11a LRD. Sui moduli figura una lista che elenca i documenti da inviare. MROS chiede soltanto i documenti di cui ha bisogno per approfondire il caso oggetto dell'analisi. Inoltre precisa esplicitamente che il semplice fatto di esortare un intermediario finanziario a fornire determinate informazioni non significa, di per sé, che sussista un sospetto fondato. In effetti, la comunicazione iniziale può partire da un semplice sospetto segnalato in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. Con il sistema di comunicazione introdotto nel 1998, il legislatore svizzero intendeva inoltre evitare le segnalazioni automatiche. Per inviare una comunicazione di sospetto a MROS, l'intermediario finanziario deve nutrire lui stesso un sospetto concreto basato sui fatti e sulle informazioni a sua disposizione. Ciononostante, l'intermediario finanziario non può ignorare il fatto che il suo cliente è stato oggetto di una richiesta di informazione da parte dell'ufficio di comunicazione nazionale per le informazioni finanziarie (MROS), a maggior ragione che questa richiesta fa seguito a una segnalazione inviata da un altro intermediario finanziario. L'intermediario finanziario terzo deve quindi procedere ai chiarimenti di cui all'articolo 6

Richieste d'informazioni conformemente all'articolo 11a capoverso 2 LRD



capoverso 1 LRD per stabilire l'esistenza di un sospetto concreto. In caso affermativo, deve inviare a MROS una comunicazione di sospetto in virtù dell'articolo 9 LRD o dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. Se, invece, gli accertamenti supplementari non permettono di avvalorare il sospetto, l'intermediario finanziario si limiterà a consegnare a MROS le informazioni precedentemente richieste.

Nell'anno in esame MROS si è avvalso 273 volte del diritto accordatogli dall'articolo 11a capoverso 2 LRD di chiedere informazioni supplementari, facendo registrare un aumento di 95 richieste rispetto all'anno precedente.

L'intermediario finanziario terzo può dar seguito alla richiesta di MROS anche allegando i documenti richiesti a una comunicazione di sospetto se considera che vi sia un sospetto sufficientemente fondato. Nel 2016 in 42 casi MROS ha ricevuto una segnalazione inviata in seguito alla richiesta di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 11a capoverso 2 LRD (2015: 28). Delle 42 comunicazioni, 34 sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale (2015: 23 su 28).

Le risposte fornite dagli intermediari finanziari hanno permesso di approfondire le analisi relative alle segnalazioni ricevute. Tali informazioni supplementari spesso sono determinanti per MROS quando si tratta di decidere se un caso vada archiviato o piuttosto trasmesso alle autorità di perseguimento penale. Nell'anno in esame, le informazioni supplementari ottenute tramite l'applicazione dell'articolo 11a capoverso 2 LRD, hanno spesso permesso a MROS di archiviare una comunicazione. Tale nuovo strumento a disposizione di MROS contribuisce pertanto anche a ridurre la quota di trasmissione alle autorità di perseguimento penale.

2.3 Scambio d'informazioni con altre Financial Intelligence Unit (FIU)

Le seguenti statistiche (n. 2.3.1 e 2.3.2) illustrano lo scambio d'informazioni tra MROS e i servizi omologhi esteri. I servizi omologhi esteri, ovvero le altre Financial Intelligence Unit (FIU), e MROS possono servirsi del canale dell'assistenza amministrativa per scambiarsi informazioni relative alla lotta contro il riciclaggio del denaro e i reati preliminari nonché al finanziamento del terrorismo. La raccomandazione numero 40 del GAFI (cfr. n. 5.2) disciplina lo scambio internazionale d'informazioni tra le autorità preposte alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari e il finanziamento del terrorismo. La raccomandazione numero 40 è basata sul principio che le autorità cooperano in modo rapido ed efficiente. Su tale principio si fonda in particolare lo scambio d'informazioni mediante assistenza amministrativa tra FIU, disciplinato in modo specifico dalle note esplicative concernenti la raccomandazione numero 40.

2.3.1 Numero di richieste da parte di altre FIU

Organizzazione del grafico

Il grafico indica le FIU estere che hanno presentato, durante l'anno in esame, richieste d'informazioni a MROS nonché il numero delle persone fisiche e giuridiche oggetto di tali richieste.


Analisi del grafico

Il numero di richieste su persone fisiche e giuridiche presentate a MROS da servizi omologhi esteri è nuovamente aumentato in modo considerevole raggiungendo un nuovo valore record.

Nel 2016 le persone fisiche e giuridiche oggetto di richieste sono aumentate di 503 raggiungendo quota 4165. Nell'anno in esame, è stata quindi confermata ulteriormente la tendenza alla crescita iniziata nel 2007, interrotta da una leggera flessione nel 2014, del numero di domande di assistenza amministrativa presentate dalle FIU. L'aumento costante è riconducibile sia alle correlazioni sempre più internazionali dei flussi finanziari, sia alle adesioni di nuovi membri al Gruppo Egmont.


Nell'anno in esame l'Ufficio di comunicazione ha risposto a un numero di richieste leggermente inferiore rispetto all'anno precedente, ovvero a 722 richieste provenienti da 94 Paesi (2015: 811 inviate da 96 Paesi). Nel 2016 MROS ha ricevuto 230 informazioni spontanee da 40 Paesi (2015: 132 inviate da 29 Paesi). Per informazioni spontanee s'intendono informazioni correlate alla Svizzera inviate da una FIU e che non richiedono alcuna risposta. Complessivamente, nell'anno in esame MROS è stato quindi contattato 952 volte da servizi omologhi esteri (2015: 943).

2016: 4165 persone fisiche / giuridiche oggetto di richieste



Per un confronto: 2007–2016

Numero di richieste da parte di altre FIU (persone fisiche / giuridiche)



Nell'anno in esame MROS non ha potuto rispondere a 10 richieste di FIU estere per ragioni formali (2015: 31). Gran parte di queste richieste era priva di un riferimento diretto alla Svizzera, nonostante MROS abbia esortato i richiedenti a fornire le indicazioni mancanti.

Contrariamente all'anno precedente, in cui l'Ufficio di comunicazione in media ha risposto alle richieste provenienti dall'estero entro otto giorni lavorativi dal momento della loro ricezione, nel 2016 la durata media di risposta è salita a 11 giorni lavorativi.

2.3.2 Numero di richieste di MROS ad altre FIU

Quando MROS riceve una comunicazione di sospetto che concerne persone fisiche o giuridiche domiciliate all'estero, ha la possibilità di chiedere informazioni su queste persone o società ai servizi omologhi nei rispettivi Paesi. Le informazioni ottenute sono importanti per l'attività di analisi, visto che la maggioranza delle comunicazioni inviate a MROS presentano legami con l'estero.

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i Paesi ai quali MROS ha chiesto informazioni e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.


Analisi del grafico

Il numero di richieste trasmesse da MROS all'estero e il numero di persone fisiche e giuridiche oggetto delle richieste sono nettamente aumentati, facendo registrare un valore record.


Nell'anno in esame MROS ha inviato 758 richieste concernenti 3518 persone, di cui 1806 fisiche e 1712 giuridiche, a 102 servizi omologhi esteri. Nel 2015 l'Ufficio di comunicazione aveva trasmesso invece 583 richieste concernenti 2159 persone, di cui 1207 fisiche e 952 giuridiche, a 96 servizi omologhi esteri. In aggiunta alle 758 richieste, nel 2016 MROS ha inoltre inviato 146 informazioni spontanee a 46 Paesi (2015: 68 informazioni spontanee a 29 Paesi). Analogamente all'incremento del numero complessivo di comunicazioni di sospetto pervenute, nell'anno in esame sono aumentate anche le domande di assistenza amministrativa destinate all'estero, a testimonianza della crescente complessità delle segnalazioni. Anche il numero di FIU cui sono state inviate le richieste è aumentato da 96 a 102.

Per rispondere alle singole richieste, nell'anno in esame le FIU contattate hanno impiegato mediamente 27 giorni lavorativi (2015: 21).

La maggior parte delle richieste è stata inviata ai servizi omologhi di Germania, Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Nel 2016, MROS in media ha chiesto mensilmente alle FIU estere accertamenti su 293 persone fisiche o giuridiche (2015: 180).



Per un confronto: 2007–2016







2.4 Finanziamento del terrorismo

L'analisi delle comunicazioni di sospetto svolta dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS persegue non solo l'obiettivo di combattere il riciclaggio di denaro, ma pure quello di lottare contro il finanziamento del terrorismo. Nell'anno in esame sono pervenute 25 comunicazioni per sospetto finanziamento del terrorismo. Si è quindi registrato un calo di 13 comunicazioni rispetto all'anno precedente. In considerazione delle importanti oscillazioni del numero di comunicazioni registrate nel corso degli anni non è possibile rilevare una tendenza decrescente. Negli ultimi anni è stato in generale registrato un chiaro aumento di questi casi. Nell'anno record 2015 erano state inviate 38 segnalazioni relative a 19 casi indipendenti tra loro. Nell'anno in esame, invece, 23 delle 25 comunicazioni riguardano casi non collegati tra loro. In merito ai valori patrimoniali implicati, ovvero oltre 180 milioni di franchi, la somma supera di quasi 150 milioni di franchi i valori segnalati nel 2015. Si tratta tuttavia di importi esigui, se paragonati ai valori patrimoniali segnalati in relazione al sospetto riciclaggio di denaro. Nel 2016 ogni comunicazione per sospetto finanziamento del terrorismo ha visto implicati in media 7,2 milioni di franchi.

Cinque segnalazioni hanno riguardato persone che figurano sulla cosiddetta lista OFAC. OFAC sta per Office of Foreign Assets Control ed è l'autorità di controllo delle esportazioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Tale autorità gestisce diverse liste di cui alcune vertono su presunte attività terroristiche ed elencano le persone fisiche e giuridiche implicate.

Una comunicazione ha interessato una persona della cosiddetta lista Taliban. Questa lista si basa sulla risoluzione 1267 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1999, aggiornata a più riprese nel corso degli anni. Le sanzioni ad essa correlate oggi non sono più rivolte contro i talebani in quanto movimento, bensì contro determinate persone fisiche e giuridiche e organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo Al-Qaida o ai talebani. In qualità di



Stato membro dell'ONU, la Svizzera è tenuta ad applicare tali sanzioni. In considerazione della componente internazionale che contraddistingue questa fattispecie assume una cruciale importanza lo scambio di informazioni con i servizi omologhi esteri.

Sette comunicazioni erano correlate al sospetto finanziamento del terrorismo in relazione al terrorismo di matrice jihadista.

Le segnalazioni sono scaturite principalmente dalle notizie diffuse dai mass media (9), da informazioni di terzi quali le banche dati di compliance gestite da fornitori privati e utilizzate dagli intermediari finanziari per effettuare un confronto con i propri clienti (5), nonché dal monitoraggio delle transazioni (5).

19 delle 25 comunicazioni sono state inviate da banche e le sei segnalazioni restanti da agenzie di trasferimento di fondi.

Delle 25 comunicazioni per sospetto finanziamento del terrorismo, sette sono state finora trasmesse alle autorità di perseguimento penale. In cinque casi è stato deciso di non entrare nel merito. Nei restanti due casi trasmessi, le autorità nel 2016 non si erano ancora pronunciate.

L'importanza delle comunicazioni di sospetto correlate al presunto finanziamento del terrorismo non risiede unicamente in un'eventuale trasmissione e un eventuale procedimento penale. Considerando le informazioni in esse contenute, le segnalazioni espletano anche ulteriori effetti importanti ad esempio nell'ambito della prevenzione. Sebbene ai fini statistici vengano registrate come non trasmesse, spesso tali informazioni sono rese accessibili in tempo utile ai servizi competenti in Svizzera e all'estero.

Stato delle comunicazioni trasmesse per presunto finanziamento del terrorismo (2007–2016)

Stato	Totale
Non entrata nel merito	31
Pendente	52
Abbandono	12
Sospensione	5
Sentenza	1
Totale	101

Anno	Numero di comunicazioni				Motivo della comunicazione				Beni patrimoniali implicati	
	Totale	Comunicazioni concernenti fondi di finanziamento del terrorismo	Comunicazioni trasmesse	Finanziamento del terrorismo in % rispetto al numero complessivo di comunicazioni	Lista Bush*	Lista OFAC**	Lista Taliban***	Altri	Finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in % rispetto alla somma totale
2007	795	6	3	0,8 %	1	0	3	2	232 815.04	0,03 %
2008	851	9	7	1,1 %	0	1	0	8	1 058 008.40	0,06 %
2009	896	7	4	0,8 %	0	1	1	5	9 458.84	0,00 %
2010	1 159	13	10	1,1 %	0	1	0	12	23 098 233.85	2,73 %
2011	1 625	10	9	0,6 %	0	0	1	9	151 592.84	0,00 %
2012	1 585	15	14	0,9 %	0	0	0	15	7 468 722.50	0,24 %
2013	1 411	33	28	2,3 %	1	0	0	32	449 771.68	0,02 %
2014	1 753	9	3	0,5 %	0	1	0	8	1 071 512.67	0,03 %
2015	2 367	38	16	1,6 %	0	12	0	26	32 176 245.05	0,67 %
2016	2 909	25	7	0,9 %	0	5	1	19	180 754 864.34	3,40 %
Total	15 351	165	101	1,1 %	2	21	6	136	246 471 225.21	0,9 %

* <https://www.finma.ch/FinmaArchiv/gwg/i/dokumentationen/gesetzgebung/sanktionen/index.php>

** <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>

*** <http://www.seco.admin.ch/sanzioni-al-qaida-taliban>

2.5. Statistica dettagliata

2.5.1 Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

Organizzazione del grafico

Il prossimo grafico indica i Cantoni da cui gli intermediari finanziari hanno inviato le comunicazioni a MROS. Esso si differenzia dal grafico 2.5.11 Autorità interessate preposte al perseguimento penale, nel quale sono indicate le autorità di perseguimento penale cui le comunicazioni sono state successivamente trasmesse.


Analisi del grafico

Circa il 90 per cento delle comunicazioni di sospetto proviene da cinque Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato.

La maggioranza delle comunicazioni di sospetto è pervenuta dai Cantoni di Zurigo, Ginevra, Ticino, Berna e San Gallo, ovvero da Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato e, nel caso di Berna e San Gallo, con servizi di compliance centralizzati su scala regionale o nazionale. Determinati istituti hanno creato infatti nei Cantoni di Berna e San Gallo centri destinati a elaborare le attività commerciali di tutta la regione o di tutta la Svizzera. Circa il 90 per cento delle 2909 comunicazioni pervenute nel 2016 sono state inviate da intermediari finanziari di questi cinque Cantoni, con una particolare menzione per il Cantone di Zurigo in vetta alla graduatoria con il numero più elevato di segnalazioni inviate. Nel Cantone di Zurigo il numero delle comunicazioni è aumentato da 1120 a 1185 e nel Cantone di Ginevra da 563 a 713. Con 261 comunicazioni, il numero registrato nel Cantone Ticino è cresciuto nettamente rispetto al 2015 (187). Anche nei Cantoni di San Gallo e di Berna vi è stata un'impennata del numero di segnalazioni, mentre le comunicazioni provenienti dal Cantone di Vaud sono più che triplicate passando da 17 a 53. Nel 2016 non è pervenuta nessuna segnalazione da intermediari finanziari con sede nei Cantoni di Appenzello Esterno, Obvaldo e Uri. Tale circostanza dipende in parte anche dalla creazione di centri di competenza regionali per i settori di compliance (cfr. osservazioni al n. 2.5.2).

Legenda

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Campagna	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
FR	Friburgo	TG	Turgovia
GE	Ginevra	TI	Ticino
GL	Glarona	UR	Uri
GR	Grigioni	VD	Vaud
JU	Giura	VS	Vallese
LU	Lucerna	ZG	Zugo
NE	Neuchâtel	ZH	Zurigo



Per un confronto: 2007–2016

Cantone	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
ZH	286	295	310	426	793	720	530	703	1120	1185	6368
GE	180	168	181	182	350	239	274	345	563	713	3195
BE	115	96	123	158	156	203	199	201	175	235	1661
TI	77	96	97	237	146	200	177	182	187	261	1660
SG	27	110	99	61	78	87	104	189	171	217	1143
BS	36	49	36	28	29	49	48	77	49	61	462
VD	18	11	9	14	13	14	12	12	17	53	173
ZG	31	7	8	6	20	28	15	13	14	21	163
BL	1		1	2	3	1	2	1	21	49	81
GR	4	3		7	5	11	10	5	11	12	68
NE	7	6	7	12	4	4	6	5	9	8	68
FR	1			2	8	9	12	4	17	4	57
AG	1	3	6	3	7	1	6	5	5	18	55
LU	5	1	5	7	5	7	6	2	2	8	48
TG	1	1	2					3	2	32	41
SZ	2	1	3	7		5	2		1	5	26
VS						1	4	1	1	9	16
SO		1	1		1	1	2	3	1	4	14
SH	1		2	1	1	1	1	1		5	13
NW		1	2		3			1	1	3	11
AI	1		1	3		2				3	10
JU		1	1	1	2	1				2	8
OW	1		1	2		1					5
GL		1	1							1	3
AR					1		1				2
Totale	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	1 753	2 367	2 909	15 351

2.5.2 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto

Organizzazione del grafico

Il prossimo grafico indica i Cantoni in cui gli intermediari finanziari hanno gestito i conti o le relazioni d'affari oggetto delle comunicazioni a MROS durante l'anno in esame. Esso completa il precedente grafico 2.5.1 Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni (sede).


Analisi del grafico

Occorre considerare che la sede dell'intermediario finanziario autore della comunicazione non consente di trarre una conclusione chiara sul luogo in cui è gestita o è stata gestita la relazione bancaria o d'affari al momento della comunicazione.

Soprattutto le grandi banche e le agenzie di trasferimento di fondi hanno istituito al loro interno dei centri di competenza che allestiscono le comunicazioni di sospetto a livello interregionale e le inviano a MROS, anche se le segnalazioni non riguardano o riguardano solo in parte il Cantone in cui ha sede l'intermediario finanziario autore della comunicazione. Ne può quindi scaturire un'immagine errata della ripartizione geografica dei casi di presunto riciclaggio di denaro in Svizzera. Non è inoltre possibile effettuare un confronto diretto con la statistica delle autorità interessate preposte al perseguimento penale (n. 2.5.11), perché non tutti i casi segnalati sono successivamente trasmessi a queste autorità e anche perché, in virtù della giurisdizione federale sancita dall'articolo 24 del Codice di procedura penale (CPP)⁶, la competenza penale non è più determinata solo in base al luogo in cui è gestito il conto o la relazione d'affari. La statistica precedente sulla provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni (n. 2.5.1) conferma questa situazione. Nel 2016 circa il 78 per cento delle comunicazioni di sospetto sono state inviate, analogamente agli anni precedenti, da intermediari finanziari con sede nei Cantoni di Zurigo, Ginevra, Ticino, Basilea Città e Vaud. La quota delle relazioni d'affari segnalate che, al momento della comunicazione, erano gestite in questi cinque Cantoni, è del 79 per cento.

Legenda

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Campagna	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
FR	Friburgo	TG	Turgovia
GE	Ginevra	TI	Ticino
GL	Glarona	UR	Uri
GR	Grigioni	VD	Vaud
JU	Giura	VS	Vallese
LU	Lucerna	ZG	Zugo
NE	Neuchâtel	ZH	Zurigo



⁶ RS 312.0

Per un confronto: 2007–2016

Cantone	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
ZH	207	215	243	318	483	559	430	520	899	953	4 827
GE	186	197	182	200	411	349	361	452	637	757	3 732
TI	109	128	167	295	231	294	256	312	305	355	2 452
BE	41	30	59	52	64	58	27	101	55	96	583
VD	26	32	17	27	78	36	61	57	99	103	536
BS	43	27	26	54	61	64	51	38	48	119	531
SG	28	23	27	23	85	50	32	62	53	92	475
ZG	40	19	10	22	28	22	27	30	50	43	291
LU	19	47	18	39	22	26	24	30	24	38	287
AG	8	16	19	13	47	15	25	29	30	60	262
FR	16	19	41	24	24	22	12	9	23	18	208
BL	7	23	21	24	14	8	13	8	34	51	203
TG	7	7	18	3	5	10	9	23	17	61	160
GR	5	5	5	9	16	19	15	19	32	22	147
VS	10	6	3	10	11	11	16	19	14	40	140
SO	6	20	12	9	13	7	20	15	10	22	134
NE	12	10	8	13	6	10	13	16	18	20	126
SZ	6	4	4	9	3	10	5	2	6	20	69
SH	3	1	2	1	6	6	4	4	4	14	45
GL	9	6	6	6	6		1	1	1	3	39
JU	1	5	2	3	2	3	3	1	2	8	30
NW		3	2		6		4	3	2	3	23
OW	1	6	2	2	1	1	1		2	1	17
AI	4		1	3	1	2				3	14
AR					1	3	1	1	1	4	11
UR	1	2	1					1	1	3	9
Totale	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	1 753	2 367	2 909	15 351


2.5.3 Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il numero di comunicazioni pervenute da ogni ramo d'attività.

Analisi del grafico

- L'86 per cento delle segnalazioni proviene dal settore bancario il quale ha inviato 2502 comunicazioni.
- Il numero delle comunicazioni che non provengono dalle banche è aumentato del 96 per cento (da 208 a 407).
- Il numero delle segnalazioni provenienti da fiduciarie, avvocati e notai ha subito un calo, mentre sono aumentate le comunicazioni inviate da agenzie di trasferimento di fondi, amministratori patrimoniali, assicurazioni e case da gioco.
- Il numero delle segnalazioni provenienti dalle agenzie di fondi è più che raddoppiato (cfr. n. 2.2.1).



Per un confronto: 2007–2016

Ramo d'attività	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Banche	492	573	603	822	1 080	1 050	1 123	1 495	2 159	2 502	11 899
Agenzie di trasferimento di fondi	231	185	168	184	379	363	74	107	58	129	1 878
Fiduciarie	23	37	36	58	62	65	69	49	48	45	492
Amministratori patrimoniali	8	19	30	40	27	49	74	40	45	64	396
Assicurazioni	13	15	9	9	11	9	19	11	12	89	197
Avvocati e notai	7	10	11	13	31	12	9	10	6	5	114
Carte di credito	2	2	10	9	10	22	14	9	13	21	112
Case da gioco	3	1	5	8	6	6	8	9	3	14	63
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	4	1	11	1	5	1	4	3	7	10	47
Altri IF	2		1	4	2	4	1	3	5	21	43
Commercio di materie prime e metalli preziosi	5	1		1	1	3	10	3	6	3	33
Agenti di valori in borsa	2	5	2	4		1	1	10	3	3	31
Operazioni in valute estere			5	6	7		5			3	26
Organismi di autodisciplina (OAD)	1		4		1			2		0	8
Uffici di cambio	1	1	1		3				1		7
Autorità		1						2			3
Distributori di fondi d'investimento	1								1		2
Totale	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	1 753	2 367	2 909	15 351

2.5.4 Le banche

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il numero di comunicazioni effettuate da ogni tipo di banca.


Analisi del grafico

- Il numero delle segnalazioni delle banche continua a essere molto elevato e, rispetto all'anno precedente, è ulteriormente aumentato di 343 segnalazioni.
- Su tutte le segnalazioni pervenute, la quota di comunicazioni delle banche ha raggiunto l'86 per cento rispetto al 91 per cento registrato nel 2015.
- Le comunicazioni di sospetto provenienti dalle grandi banche e dalle banche controllate da capitale estero sono tuttora predominanti e costituiscono, come nel 2015, oltre la metà delle segnalazioni inviate dal settore bancario.

Nell'anno in esame le banche hanno inviato 2502 comunicazioni, facendo così registrare un nuovo valore record degli ultimi dieci anni. La percentuale delle segnalazioni delle banche sul totale delle comunicazioni pervenute è tuttavia sceso dal 91 all'86 per cento. Tale calo è riconducibile al fatto che anche le altre categorie di intermediari finanziari hanno fatto registrare un aumento del numero di segnalazioni.

Anno	Totale delle comunicazioni	Totale delle comunicazioni delle banche	Percentuale di comunicazioni delle banche
2007	795	492	62 %
2008	851	573	67 %
2009	896	603	67 %
2010	1159	822	71 %
2011	1625	1080	66 %
2012	1585	1050	66 %
2013	1411	1123	80 %
2014	1753	1495	85 %
2015	2367	2159	91 %
2016	2909	2502	86 %

Nell'anno in esame è stato registrato un incremento delle comunicazioni delle grandi banche, delle banche controllate da capitale estero, delle banche cantonali e di altre banche. Tutte queste categorie hanno raggiunto il livello record degli ultimi dieci anni. Le segnalazioni sono diminuite unicamente nella categoria filiali di banche estere. Come nel 2015, gli istituti con sfera d'affari speciale sono stati l'unica categoria a non aver inviato alcuna comunicazione di sospetto.



Per un confronto: 2007–2016

Tipo di banca	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Grandi banche	213	196	167	214	310	308	324	474	763	779	3 748
Banche controllate da capitale estero	120	134	188	290	389	348	240	383	575	660	3 327
Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale	69	55	72	55	156	127	114	159	303	308	1 418
Altre banche	15	16	14	99	27	42	230	214	212	323	1 192
Banche Raiffeisen	19	107	93	49	60	64	79	134	125	154	884
Banche cantonali	41	47	46	79	75	80	72	75	125	190	830
Banche private	8	5	8	7	26	60	52	39	38	57	300
Banche regionali e casse di risparmio	3	5	10	25	15	19	6	14	11	29	137
Filiali di banche estere	4	8	5	4	21	2	5	3	7	2	61
Istituti con sfera d'affari speciale					1		1				2
Totale	492	573	603	822	1 080	1 050	1 123	1 495	2 159	2 502	11 899

2.5.5 Elementi che suscitano sospetti

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i motivi che hanno indotto gli intermediari finanziari a effettuare le comunicazioni.

Analisi del grafico


- Il 74 per cento delle comunicazioni di sospetto sono state inviate sulla base di indizi e informazioni provenienti dall'esterno (2015: 77 %).
- Il «monitoraggio delle transazioni» nel nove per cento dei casi è stata la fonte da cui provengono gli elementi che suscitano sospetto.
- In 42 casi, ovvero quasi nell'1,5 per cento dei casi, sono state le «info MROS» a suscitare sospetto.

Come nel 2015, anche nell'anno in esame la statistica è capeggiata dalla categoria mass media che, sfiorando il 34 per cento, è stata quella che ha maggiormente fornito elementi che suscitano sospetto (2015: 34 %). Nel 26 per cento dei casi la categoria informazioni di terzi ha dato origine a una comunicazione di sospetto. Sono inoltre diminuite dal 18 al 14 per cento le segnalazioni riconducibili alle informazioni APP che comprendono le ordinanze di pubblicazione o di sequestro emesse dalle autorità di perseguimento penale e le informazioni di altre autorità. Per gli intermediari finanziari, l'importanza rivestita dalle informazioni provenienti dall'esterno è quindi tuttora elevata. Ciò è confermato dal fatto che nel 74 per cento dei casi, le comunicazioni di sospetto sono state inviate dagli intermediari finanziari sulla base di indizi provenienti da fonti esterne (2015: 77 %).

Nel nove per cento dei casi (262 comunicazioni) il monitoraggio delle transazioni è stato indicato come motivo principale o unico motivo per l'invio della segnalazione. Dall'introduzione dell'art. 11a LRD, nella statistica è inoltre visibile per la terza volta sull'arco di un intero anno l'effetto prodotto dalle informazioni chieste da MROS a intermediari finanziari terzi (categoria info MROS) ai sensi dell'articolo 11a capoverso 2 LRD. In 42 casi gli intermediari finanziari hanno indicato di aver inviato le segnalazioni in seguito alla richiesta di MROS di fornire determinati documenti (2015: 28 casi). La richiesta d'informazioni da parte di MROS effettuata in virtù dell'articolo 11a capoverso 2 LRD può infatti, a seconda dei casi, far scaturire una comunicazione di sospetto da parte dell'intermediario finanziario interpellato (cfr. n. 2.2.8).

Legenda

Sfondo economico non chiaro	Lo sfondo economico di una transazione non è chiaro oppure il cliente non intende o non è in grado di spiegarlo in maniera convincente.
Informazioni APP	Le autorità di perseguimento penale (APP) avviano una procedura nei confronti di una persona che intrattiene relazioni con la controparte dell'intermediario finanziario.
Mass media	Grazie alle informazioni pubblicate dai mass media, la persona coinvolta in una transazione finanziaria è nota all'intermediario finanziario per la sua correlazione ai reati. Questa categoria comprende le informazioni degli intermediari finanziari provenienti da banche dati di compliance gestite da fornitori esterni, che raccolgono a loro volta informazioni basate su analisi dei mass media.
Informazioni di terzi / Informazioni da gruppi	Gli intermediari finanziari ricevono da fonti esterne o interne a un gruppo di società informazioni su clienti che potrebbero rivelarsi problematici.
Monitoraggio delle transazioni	Vigilando sulle transazioni dei loro clienti, gli intermediari finanziari scoprono operazioni inusuali.
Transazioni cash	I sospetti sono correlati a una transazione in contanti.
Altri	In questa categoria sono raggruppati i seguenti criteri, menzionati separatamente nelle statistiche MROS degli anni precedenti: traffico di assegni, falsificazioni, Paesi a rischio, cambio, operazioni con cartevalori, smurfing, assicurazioni sulla vita, operazioni di cassa non in contanti, operazioni fiduciarie, operazioni di credito, metalli preziosi, info MROS e diversi.



Per un confronto: 2007–2016

Elementi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Mass media	209	192	219	378	483	455	457	497	815	975	4 680
Informazioni di terzi	131	218	267	257	391	414	367	515	578	766	3 904
Informazioni APP	64	128	94	186	218	203	196	213	420	418	2 140
Transazioni cash	166	103	70	67	172	178	106	84	82	134	1 162
Sfondo economico non chiaro	71	108	80	147	145	152	124	125	73	92	1 117
Monitoraggio delle transazioni							5	101	168	262	536
Informazioni da gruppi	7	23	36	24	26	25	50	34	34	93	352
Conti di passaggio	90	13	29	16	16	33	23	22	23	25	290
Falsificazioni di atti o denaro	10	18	44	22	34	29	18	29	5	10	219
Altri	5	8	3	9	14	31	10	28	27	9	144
Apertura di relazioni d'affari	21	13	9	13	5	13	5	5	16	25	125
Cambio	11	9	9	23	14	16	10	13	6	3	114
Paesi a rischio	1	2	2	3	81	1	3	10	2	5	110
Revisione / Vigilanza	1		10	2			2	19	48	20	102
Info MROS (art. 11a cpv. 2 LRD)							2	24	28	42	96
Traffico di assegni	4	1	7	4	20	18	11	9	9	11	94
Operazioni con carte valori	3	13	12	4	2	4	11	14	19	9	91
Operazioni di credito		1	4	1	1	6	5	4	2	8	32
Smurfing				1	1	7		3	3		15
Metalli preziosi	1		1	1	1		3	2	3	1	13
Assicurazioni sulla vita				1				1	4	1	7
Operazioni di cassa non in contanti					1		1	1	2		5
Operazioni fiduciarie		1					2				3
Totale	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	1 753	2 367	2 909	15 351

2.5.6 Genere del reato preliminare

Organizzazione del grafico


Il grafico indica il presunto reato preliminare all'origine del riciclaggio di denaro al momento della trasmissione della segnalazione a un'autorità di perseguimento penale. Va precisato che la classificazione e la conseguente qualificazione giuridica sono effettuate da MROS sulla base degli accertamenti eseguiti dagli intermediari finanziari e della valutazione dei fatti indicati. Se la comunicazione è trasmessa a un'autorità di perseguimento penale, per quest'ultima naturalmente né i fatti accertati né la qualificazione giuridica attribuita da MROS sono vincolanti.

La categoria Non classificabile comprende i casi in cui si sospetta la presenza di diversi possibili reati preliminari.

Analisi del grafico

- *Nell'anno in esame la truffa figura di nuovo in vetta alla graduatoria del presunto reato preliminare all'origine del maggior numero di comunicazioni di sospetto (746 rispetto alle 445 nel 2015).*
- *La seconda posizione è occupata dalla corruzione con 646 segnalazioni (22 %).*
- *Il numero di comunicazioni riguardanti il presunto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati è aumentato di 112 segnalazioni rispetto all'anno precedente.*
- *Il riciclaggio di denaro figura in quarta posizione con 230 segnalazioni (2015: 167).*
- *Con 200 comunicazioni inviate per presunta appropriazione indebita, questo genere di reato preliminare ha raggiunto un nuovo livello record.*
- *Il presunto reato preliminare di amministrazione infedele ha fatto registrare 90 segnalazioni in meno rispetto al 2015 e costituisce ora il quattro per cento di tutte le comunicazioni pervenute nel 2016.*
- *I nuovi reati preliminari di manipolazione dei corsi e insider trading, introdotti nel maggio 2013, hanno generato complessivamente 28 casi (2015: 71).*
- *Il nuovo reato preliminare di delitto fiscale qualificato, introdotto nel gennaio 2016, nell'anno in esame ha fatto registrare 34 casi.*

Dal 2007 al 2014 la statistica relativa al genere del reato preliminare era capeggiata dalla truffa. Nel 2015, invece, in vetta alla graduatoria si trovava per la prima volta la corruzione che in circa un quarto di tutte le segnalazioni pervenute aveva costituito il presunto reato preliminare indicato. Nel 2015 erano 594 le segnalazioni inviate per sospetta corruzione, di cui quasi la metà concernevano un unico caso complesso. Il più grande caso complesso del 2016 ha generato un totale di 276 comunicazioni di sospetto di cui 268 riconducibili alla presunta corruzione. Nell'anno in esame



il reato preliminare maggiormente segnalato è di nuovo la truffa. Con 746 comunicazioni ha generato il 26 per cento di tutte le segnalazioni inviate. Nell'anno in esame sono state inviate il 68 per cento di comunicazioni relative a presunte truffe in più rispetto al 2015. Delle 746 comunicazioni registrate nel 2016, 623 provenivano dal settore bancario. Il 63 per cento di tali segnalazioni è stato inviato da grandi banche, banche controllate da capitale estero nonché istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale.

Nell'anno in esame, per la settima volta è rilevata separatamente la categoria di abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, comprendente soprattutto i casi di phishing. In precedenza questa fattispecie era inclusa nella categoria di truffa. Tali casi sono stati inoltre registrati retroattivamente anche per gli anni 2007, 2008 e 2009. Per phishing s'intende un metodo utilizzato per ottenere in modo fraudolento i dati di accesso a un conto bancario di un utente Internet, con l'intento di sottrargli valori patrimoniali (cfr. n. 2.2.7). Le 254 comunicazioni di sospetto (2015: 142) riconducibili a questo reato preliminare, pari a un aumento del 79 per cento, costituiscono un record assoluto. Rispetto al 2012, la quota è più che sestuplicata. Dei 254 casi di phishing, 252 sono stati inviati dalle banche, di cui 74 dalla categoria altre banche. Dopo la truffa e la corruzione, la categoria di phishing si attesta quindi in terza posizione. La categoria di riciclaggio di denaro racchiude casi che, sulla base dei fatti descritti, né l'intermediario finanziario né MROS possono attribuire direttamente a un reato preliminare specifico. Nell'anno in esame sono stati assegnati a tale categoria 230 casi (2015: 167).

Sono aumentate soltanto leggermente, ovvero di cinque casi, le segnalazioni correlate alla presunta appropriazione indebita. Con 200 comunicazioni di sospetto questo genere di reato preliminare si attesta in quinta posizione.

Nell'anno in esame il presunto reato preliminare di amministrazione infedele ha fatto registrare nettamente meno comunicazioni passando da 221 nel 2015 a 131.

Il numero dei casi correlati al presunto reato preliminare di appartenenza o sostegno a un'organizzazione criminale è diminuito rispetto al 2015 e con 92 comunicazioni ora corrisponde quasi al livello registrato nel 2014 (94 segnalazioni). Le fattispecie di reato preliminare entrate in vigore il 1° maggio 2013 di insider trading e manipolazione dei corsi, hanno avuto per la terza volta un effetto sull'analisi dell'intero anno, facendo registrare un totale di 28 casi (2015: 71).

Nello specifico, sono state trasmesse 14 comunicazioni per insider trading (2015: 26) e 14 per manipolazione dei corsi (2015: 45).

Il reato preliminare di delitto fiscale qualificato, introdotto il 1° gennaio 2016, ha generato 34 comunicazioni di sospetto.

Per un confronto: 2007–2016

Reato preliminare	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Truffa	247	295	307	450	497	479	374	448	445	746	4 288
Corruzione	101	81	65	60	158	167	172	357	594	646	2 401
Riciclaggio di denaro	54	57	81	129	252	209	93	182	167	230	1 454
Non classificabile	205	138	90	115	131	160	156	100	109	210	1 414
Appropriazione indebita	32	67	88	51	124	156	159	157	195	200	1 229
Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati	18	33	22	49	51	39	121	104	142	254	833
Organizzazione criminale	20	48	83	42	101	98	104	94	120	92	802
Reati in materia di stupefacenti	34	35	32	114	161	97	52	39	54	65	683
Amministrazione infedele	21	12	20	44	25	34	28	49	221	131	585
Falsità in atti	10	22	37	28	56	38	15	45	42	36	329
Altri reati contro il patrimonio	22	22	36	10	7	34	41	20	76	46	314
Furto	4	3	4	12	19	7	7	53	36	60	205
Terrorismo	6	9	7	13	10	15	33	9	38	25	165
Manipolazione dei corsi							1	29	45	14	89
Altri reati	3	3	5	5	3	7	7	11	6	22	72
Tratta di esseri umani / Reati contro l'integrità sessuale	3	4	3	3	1	19	4	9	7	13	66
Truffa in materia di prestazioni e di tasse art. 14 cpv. 4 DPA			5	7	3	5	4	12	7	22	65
Abuso di autorità					4	2	19	2	24	12	63
Insider trading							6	12	26	14	58
Traffico d'armi	12	8	3	4	9	12		2	1	1	52
Estorsione		4	2	20	6	1	8	3	2	4	50
Delitto fiscale qualificato art. 305bis n. 1bis CP										34	34
Crimini nel fallimento e nell'esecuzione per debiti								5		25	30
Reati contro la vita e l'integrità della persona	1	9		1	1		1	1	2		16
Contraffazione di merce					4	2	1	4		2	13
Rapina	1	1		2	1		1	1	1	3	11
Traffico di migranti					1	1	1	1	5	1	10
Pirateria di prodotti			2			2	3	2			9
Denaro falso			4			1		2			7
Carente diligenza in operazioni finanziarie	1								2	1	4
Totale	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	1 753	2 367	2 909	15 351

2.5.7 Domicilio della controparte

Organizzazione del grafico


Il grafico indica il Paese in cui abitano (nel caso di persone fisiche) o sono domiciliate (nel caso di persone giuridiche) le controparti degli intermediari finanziari al momento della comunicazione.

Analisi del grafico

Nell'anno in esame la percentuale delle controparti domiciliate all'estero è di nuovo calata rispetto alla quota delle controparti domiciliate in Svizzera. Al momento della comunicazione erano 1401 le controparti domiciliate in Svizzera, ovvero il 48 per cento (2015: 923 pari al 39 %).

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Andorra, Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Gibilterra, Paesi Bassi, Portogallo
Altri	Europa orientale, Nord America, Germania, Asia, Francia, Scandinavia, Australia/Oceania, sconosciuto



Per un confronto: 2007–2016

Domicilio della controparte	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Svizzera	348	385	320	517	660	661	646	872	923	1401	6 733
Centro / Sud America	58	71	68	87	175	161	149	204	437	428	1 838
Caraibi	65	79	97	80	184	150	109	149	378	313	1 604
Altri Paesi dell'Europa occidentale	50	62	46	88	107	119	106	112	124	124	938
Italia	48	46	103	85	95	113	106	78	79	54	807
Medio Oriente	20	19	22	27	84	50	51	66	76	130	545
Gran Bretagna	58	16	31	72	59	49	27	43	70	103	528
Germania	51	51	34	54	40	37	37	35	26	33	398
Africa	12	11	16	22	66	47	45	31	55	59	364
Nord America	20	23	23	48	38	36	32	27	24	45	316
CSI e Ucraina	3	13	15	9	21	27	35	42	49	86	300
Francia	18	22	58	26	32	34	18	29	21	31	289
Asia	19	22	29	16	17	19	18	27	41	43	251
Europa orientale	9	10	10	11	17	39	11	18	24	27	176
Australia/Oceania	7	13	17	5	17	21	14	15	32	26	167
Scandinavia	8	5	6	10	7	10	6	5	3	3	63
Sconosciuto	1	3	1	2	6	12	1		5	3	34
Totale	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	1 753	2 367	2 909	15 351

2.5.8 Nazionalità della controparte

Organizzazione del grafico


Il grafico indica la nazionalità delle persone fisiche che sono controparte dell'intermediario finanziario. Per le persone giuridiche, domicilio e nazionalità coincidono.

Analisi del grafico

- Riguardo alla nazionalità delle controparti segnalate, in termini di cifre assolute, la quota delle controparti di nazionalità estera cresce in modo proporzionale: 1984 (68 %) rispetto a 1681 (71 %) nell'anno precedente. Tuttavia, in cifre relative tale quota è nuovamente diminuita.
- Si trovano ancora una volta in seconda posizione le controparti del Centro / Sud America, la cui quota è calata dal 19 al 15 per cento. Seguono al terzo posto le controparti provenienti dai Caraibi con l'11 per cento.
- Le categorie Italia e Altri Paesi dell'Europa occidentale occupano rispettivamente la quarta e la quinta posizione. La somma delle loro quote è pari al 12 per cento.

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Andorra, Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Gibilterra, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo
Altri	Francia, Nord America, Germania, Asia, Gran Bretagna, Scandinavia, Australia/Oceania, sconosciuta



Per un confronto: 2007–2016

Nazionalità della controparte	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Svizzera	261	271	196	257	320	405	403	575	686	925	4 299
Centro / Sud America	66	68	71	92	172	156	145	207	453	436	1 866
Caraibi	67	77	93	83	177	150	112	144	378	325	1 606
Italia	57	72	147	122	123	176	168	152	148	204	1 369
Altri Paesi dell'Europa occidentale	47	67	63	97	103	128	127	149	139	151	1 071
Africa	40	37	35	63	212	115	88	84	72	90	836
Germania	61	78	58	67	59	69	62	75	46	87	662
Medio Oriente	22	21	31	38	102	64	47	62	93	162	642
Gran Bretagna	56	11	33	73	82	52	31	46	69	77	530
Europa orientale	24	25	27	36	62	70	34	47	56	118	499
Asia	29	23	23	103	45	30	51	41	44	70	459
CSI e Ucraina	8	24	18	15	49	41	43	61	67	128	454
Francia	19	28	42	45	55	45	28	47	47	45	401
Nord America	23	24	29	48	37	39	46	37	25	53	361
Australia/Oceania	6	12	17	6	16	21	12	17	33	24	164
Scandinavia	9	10	11	12	10	13	13	8	8	11	105
Sconosciuta		3	2	2	1	11	1	1	3	3	27
Totale	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	1 753	2 367	2 909	15 351

2.5.9 Domicilio dell'avente economicamente diritto

Organizzazione del grafico


Il presente grafico indica il Paese in cui abitano o sono domiciliate le persone fisiche o giuridiche, identificate come aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali segnalati al momento della comunicazione.

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Andorra, Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Malta, Portogallo, Santa Sede, Monaco
Altri	Asia, Germania, Europa orientale, Francia, Scandinavia, Caraibi, Australia/Oceania, sconosciuto

Analisi del grafico

- La quota degli aventi economicamente diritto domiciliati in Svizzera è di nuovo cresciuta rispetto all'anno precedente, attestandosi al 48 per cento (2015: 38 %).
- La quota degli aventi economicamente diritto domiciliati nel Centro / Sud America ha raggiunto il 16 per cento (2015: 23 %) collocandosi in seconda posizione.
- La quota degli aventi economicamente diritto domiciliati in Italia, Francia, altri Paesi dell'Europa occidentale, Germania, Gran Bretagna e Scandinavia è pari al 14 per cento e ha quindi subito una flessione rispetto al 16 per cento del 2015.



Per un confronto: 2007–2016

Domicilio dell'avente economicamente diritto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Svizzera	321	358	320	494	634	664	608	838	894	1 388	6 519
Centro / Sud America	35	64	39	32	51	85	116	124	554	457	1 557
Italia	67	83	127	161	187	191	175	153	118	91	1 353
Altri Paesi dell'Europa occidentale	65	56	41	132	152	129	129	132	131	145	1 112
CSI e Ucraina	7	31	52	21	47	82	99	108	147	228	822
Medio Oriente	36	33	21	41	132	43	61	100	125	134	726
Germania	62	67	45	69	49	43	54	50	28	49	516
Gran Bretagna	65	19	31	41	86	41	26	40	57	86	492
Africa	21	22	19	24	100	46	25	34	78	73	442
Nord America	27	28	34	48	45	32	39	31	40	73	397
Asia	27	24	49	23	23	46	26	36	77	64	395
Europa orientale	13	18	24	21	32	104	13	41	53	38	357
Francia	23	26	63	35	45	39	21	37	25	38	352
Caraibi	2	6	21	3	18	13	6	7	25	30	131
Scandinavia	21	5	7	12	12	19	11	22	8	5	122
Sconosciuto	1	3	2	2	6	8	2		5	7	36
Australia/Oceania	2	8	1		6				2	3	22
Totale	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	1 753	2 367	2 909	15 351

2.5.10 Nazionalità dell'avente economicamente diritto

Organizzazione del grafico


Il grafico indica la nazionalità delle persone che al momento della comunicazione sono identificate quali aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali. Per le persone giuridiche, la nazionalità corrisponde al domicilio. Tuttavia, spesso soltanto le autorità di perseguimento penale sono in grado, nel corso delle inchieste, di identificare con certezza gli aventi economicamente diritto e di conseguenza la loro nazionalità.

Analisi del grafico

- La quota degli aventi economicamente diritto di nazionalità svizzera è nuovamente cresciuta (29 % rispetto al 25 % del 2015). In cifre assolute, le 831 segnalazioni concernenti tale categoria costituiscono il valore record degli ultimi dieci anni.
- Come nel 2015, gli aventi economicamente diritto del Centro / Sud America raggiungono la seconda posizione facendo registrare una quota del 16 per cento (2015: 24 %). Il numero dei casi è tuttavia diminuito da 563 nel 2015 a 467 nel 2016.

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Andorra, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Malta, Portogallo
Altri	Africa, Nord America, Gran Bretagna, Francia, Scandinavia, Caraibi, Australia/Oceania, sconosciuta



Per un confronto: 2007–2016

Nazionalità dell'avente economicamente diritto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Svizzera	217	228	178	195	273	326	349	485	601	831	3 683
Italia	75	114	179	271	221	280	241	249	227	286	2 143
Centro / Sud America	37	60	43	39	44	72	104	125	563	467	1 554
CSI e Ucraina	17	43	60	30	91	113	110	143	184	314	1 105
Altri Paesi dell'Europa occidentale	57	57	53	88	87	139	144	174	150	154	1 103
Africa	46	49	35	66	245	113	72	97	102	91	916
Germania	80	94	75	92	90	88	90	94	64	118	885
Medio Oriente	27	28	29	46	145	68	51	80	121	159	754
Europa orientale	28	35	42	56	81	145	39	76	87	131	720
Asia	40	33	44	110	51	54	59	56	82	103	632
Gran Bretagna	83	16	33	39	141	52	30	43	46	58	541
Francia	30	36	43	57	69	50	34	59	60	62	500
Nord America	31	31	55	47	50	36	60	56	36	82	484
Scandinavia	21	12	12	14	19	25	20	11	16	14	164
Caraibi	4	5	9	6	14	11	6	2	21	28	106
Sconosciuta		3	3	2	1	8	2	1	4	8	32
Australia/Oceania	2	7	3	1	3	5		2	3	3	29
Totale	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	1 753	2 367	2 909	15 351

2.5.11 Autorità interessate preposte al perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Il grafico indica le autorità di perseguimento penale cui MROS ha trasmesso le comunicazioni ricevute nell'anno in esame. La competenza territoriale dei Cantoni è determinata dalle regole generali sul foro (art. 27 segg. CPP), mentre la giurisdizione della Confederazione è retta dagli articoli 24 e seguenti CPP.

Analisi del grafico

- La quota di trasmissione delle comunicazioni ha subito un nuovo calo, attestandosi al 71,3 per cento (-1,5 %).
- Il numero delle segnalazioni trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione è diminuito, confermandosi comunque in prima posizione della graduatoria delle comunicazioni trasmesse.


Dopo aver analizzato i casi, nell'anno in esame MROS ha trasmesso alle autorità di perseguimento penale 1726 (2015: 1724⁷) delle 2909 comunicazioni di sospetto pervenute (2015: 2367). La quota di trasmissione è pertanto del 71,3 per cento (2015: 72,8 %).

Occorre inoltre aggiungere che le 487 comunicazioni ancora pendenti alla fine del 2016 non sono state considerate nel calcolo della quota di trasmissione.

Nell'anno in esame MROS ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione 645 comunicazioni di sospetto (2015: 919), pari al 37 per cento della totalità delle comunicazioni trasmesse. Nel 2016 il numero delle comunicazioni trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione ha quindi subito una flessione rispetto al 2015, anno in cui la quota di trasmissione aveva raggiunto il valore record del 53 per cento. I due maggiori casi complessi dell'anno in esame, che hanno generato un totale di 260 comunicazioni di sospetto, erano correlati a fatti che rientrano nella sfera di competenza del Ministero pubblico della Confederazione. Con una quota di trasmissione del 37 per cento, il 2016 si riavvicina ai valori registrati prima del 2015.

Legenda

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Campagna	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
FR	Friburgo	TG	Turgovia
GE	Ginevra	TI	Ticino
GL	Glarona	UR	Uri
GR	Grigioni	VD	Vaud
JU	Giura	VS	Vallese
LU	Lucerna	ZG	Zugo
NE	Neuchâtel	ZH	Zurigo



⁷ Nel rapporto d'attività relativo al 2015 le comunicazioni di sospetto trasmesse risultavano essere 1675. L'aumento di 49 segnalazioni è riconducibile al fatto che le nuove informazioni evinte nel 2016 in merito a tali 49 comunicazioni hanno condotto alla loro trasmissione, andando così a incidere sulla statistica dell'anno precedente.

Per un confronto 2007-2016

Autorità	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CH	289	221	182	361	470	486	384	581	919	645	4 538
ZH	90	97	146	137	291	195	208	161	235	206	1 766
GE	66	76	161	141	185	205	168	165	138	264	1 569
TI	33	85	117	134	125	185	140	95	114	105	1 133
BE	25	14	27	36	47	52	18	60	30	55	364
VD	12	25	13	27	69	28	27	33	46	53	333
SG	13	17	17	19	67	31	19	39	35	45	302
BS	16	19	20	35	50	39	25	15	21	40	280
AG	10	9	9	14	49	27	15	23	28	46	230
ZG	16	38	9	16	19	8	14	17	26	20	183
LU	14	25	11	13	9	15	17	23	18	27	172
SO	3	13	19	5	14	1	12	9	9	80	165
BL	10	18	13	13	8	14	9	6	27	29	147
TG	3	3	22	7	9	15	8	14	12	28	121
NE	5	8	8	7	10	8	8	12	19	15	100
VS	5	1	3	9	7	5	12	14	9	17	82
FR	4	2	5	5	10	16	6	3	12	12	75
SZ	4	2	5	8	9	8	7	2	9	15	69
GR	2	2	1	9	6	7	9	13	10	3	62
SH	1	1	1	2	8	5	7	4	2	9	40
JU		2	2	1	1	1	2	8		5	22
NW		3	2	1	5	1	4	1	2		19
OW	1	6	3		1	2			2		15
AR				1	2	2	2	1	1	2	11
AI	3			2	1	2					8
UR	1	1						1		4	7
GL	3		1				1			1	6
Total	629	688	797	1 003	1 472	1 358	1 122	1 300	1 724	1 726	11 819

2.5.12 Stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Il prossimo grafico fornisce informazioni sullo stato attuale delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale. Esso distingue fra le autorità di perseguimento penale cantonali e il Ministero pubblico della Confederazione.

Analisi del grafico


Quasi il 46 per cento di tutte le comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei cantoni dal 2007 in poi, sono ancora in corso di trattamento.

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2016 sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale un totale di 11 819 comunicazioni di sospetto. Fino alla fine del 2016, 6419 di esse (circa il 54 %) sono state oggetto di una decisione.


- Nel 4,8 per cento dei casi (572) è stata pronunciata una sentenza in Svizzera. Nel complesso vi sono state dieci assoluzioni dall'accusa di riciclaggio di denaro, sette assoluzioni da tutti i capi d'accusa escluso quello di riciclaggio di denaro (sul quale non era stato avviato alcun procedimento), 366 condanne per diversi reati tra cui il riciclaggio di denaro e 189 condanne per altri reati, escluso il riciclaggio di denaro. Il 4,7 per cento delle comunicazioni di sospetto oggetto di una decisione è sfociato dunque in una condanna.
- Nel 24,5 per cento dei casi (2900) sono stati avviati procedimenti penali che sono stati tuttavia archiviati in seguito alle informazioni raccolte nel corso delle relative indagini di polizia giudiziaria.
- Nel 21 per cento dei casi (2479) dopo la conclusione delle indagini preliminari in Svizzera non è stato avviato alcun procedimento penale.
- Nel 4 per cento dei casi (468) il procedimento penale è stato sospeso, perché il perseguimento penale era stato delegato alle autorità estere o perché all'estero era già stato avviato un procedimento penale per lo stesso caso.

Oltre il 45,6 per cento delle comunicazioni di sospetto trasmesse, ovvero 5400, sono ancora pendenti (alla fine del 2015 la quota era del 41,4 %). I motivi possono essere di varia natura.

- I casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo presentano di frequente legami con l'estero. Le indagini svolte a livello internazionale risultano spesso lunghe.
- Le relative domande di assistenza giudiziaria richiedono molto tempo e molte risorse.
- Tra i casi pendenti ne figurano anche alcuni già conclusi con una sentenza che non è stata tuttavia segnalata a MROS, poiché non si tratta di condanne contemplate dagli articoli 260ter numero 1 (organizzazione criminale), 305^{bis} (riciclaggio di denaro) o 305^{ter} capoverso 1 (carente diligenza in operazioni finanziarie) CP (cfr. art. 29a cpv. 2 LRD).
- Le autorità di perseguimento penale non rispettano in modo sistematico l'obbligo sancito dall'articolo 29a capoverso 2 LRD di comunicare le decisioni pronunciate.



Stato delle comunicazioni di sospetto 2007–2016 (per autorità responsabile)



Dettagli suddivisi per autorità riguardo allo stato delle comunicazioni di sospetto (2007–2016)

Autorità	Pendente		Non entrata nel merito		Abbandono		Sospensione		Sentenza		Totale	Totale
AG	100	43.48%	16	6.96%	44	19.13%	14	6.09%	56	24.35%	230	100%
AI	8	100.00%	0	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	8	100%
AR	5	45.45%	0	0.00%	3	27.27%	1	9.09%	2	18.18%	11	100%
BE	159	43.68%	54	14.84%	88	24.18%	16	4.40%	47	12.91%	364	100%
BL	49	33.33%	16	10.88%	66	44.90%	2	1.36%	14	9.52%	147	100%
BS	74	26.43%	58	20.71%	123	43.93%	11	3.93%	14	5.00%	280	100%
CH	2 334	51.43%	834	18.38%	1086	23.93%	254	5.60%	30	0.66%	4 538	100%
FR	24	32.00%	8	10.67%	22	29.33%	7	9.33%	14	18.67%	75	100%
GE	825	52.58%	149	9.50%	504	32.12%	35	2.23%	56	3.57%	1 569	100%
GL	2	33.33%	3	50.00%		0.00%		0.00%	1	16.67%	6	100%
GR	11	17.74%	10	16.13%	25	40.32%	4	6.45%	12	19.35%	62	100%
JU	17	77.27%	1	4.55%	2	9.09%	1	4.55%	1	4.55%	22	100%
LU	57	33.14%	6	3.49%	81	47.09%		0.00%	28	16.28%	172	100%
NE	49	49.00%	2	2.00%	25	25.00%	5	5.00%	19	19.00%	100	100%
NW	11	57.89%	5	26.32%	3	15.79%		0.00%		0.00%	19	100%
OW	5	33.33%	1	6.67%	8	53.33%		0.00%	1	6.67%	15	100%
SG	128	42.38%	44	14.57%	68	22.52%	15	4.97%	47	15.56%	302	100%
SH	19	47.50%	2	5.00%	15	37.50%	2	5.00%	2	5.00%	40	100%
SO	122	73.94%	6	3.64%	20	12.12%	4	2.42%	13	7.88%	165	100%
SZ	36	52.17%	17	24.64%	11	15.94%	1	1.45%	4	5.80%	69	100%
TG	53	43.80%	18	14.88%	32	26.45%	3	2.48%	15	12.40%	121	100%
TI	506	44.66%	209	18.45%	358	31.60%	32	2.82%	28	2.47%	1133	100%
UR	6	85.71%	0	0.00%	1	14.29%		0.00%		0.00%	7	100%
VD	98	29.43%	41	12.31%	98	29.43%	40	12.01%	56	16.82%	333	100%
VS	42	51.22%	7	8.54%	22	26.83%		0.00%	11	13.41%	82	100%
ZG	46	25.14%	81	44.26%	44	24.04%	6	3.28%	6	3.28%	183	100%
ZH	614	34.77%	891	50.45%	151	8.55%	15	0.85%	95	5.38%	1 766	100%
Totale	5 400	45.69%	2 479	20.97%	2 900	24.54%	468	3.96%	572	4.84%	11 819	100%

3 Tipologie (dalla casistica del 2016)

Le tipologie indicate di seguito si riferiscono a comunicazioni di sospetto che MROS ha ricevuto nel corso del 2016. Si tratta di esempi concreti il cui obiettivo è quello di mostrare come vengono riciclati i presunti proventi di reato. La selezione dei casi qui proposta riflette la molteplicità dei reati presupposti, le nuove tendenze e i metodi utilizzati. Queste tipologie, da un lato servono come esempi per la formazione e come base per lavori scientifici e, dall'altro, sono un mezzo importante per sensibilizzare gli intermediari finanziari e per mostrare quali tipologie di conto, strumenti finanziari e modelli di comportamento abbisognano di una particolare attenzione. MROS utilizza inoltre questi casi per l'elaborazione di analisi dei rischi che permettono di tracciare delle linee di tendenza a livello nazionale ed internazionale nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro.

3.1 Un sindaco disonesto, originario di un Paese del Mediterraneo, apre un ristorante in Svizzera

Fatti

Un intermediario finanziario aveva segnalato a MROS la relazione d'affari con un ristorante in Svizzera, specializzato in piatti tipici della tradizione mediterranea.

Il socio nonché gestore del ristorante è originario dell'area del Mediterraneo e risiede da circa un anno in Svizzera. Egli aveva avviato l'attività di ristorazione appena due mesi dopo il suo trasferimento nel nostro Paese.

Dalle verifiche dell'intermediario finanziario è risultato che la persona in questione era indagata dalle autorità di perseguimento penale del suo Paese d'origine per sospetta truffa.

L'intermediario finanziario ha quindi ritenuto che il denaro utilizzato per l'apertura del ristorante potesse provenire, almeno in parte, da un crimine.

La presunta provenienza illecita del capitale iniziale era corroborata dal fatto che metà del denaro era stato versato in contanti dalla moglie del gerente. La restante metà era stata invece trasferita da un conto detenuto dalla signora presso lo stesso intermediario finanziario autore della segnalazione. Alla fine è stato possibile accertare che la moglie del gerente aveva versato tale somma, in contanti, sul proprio conto soltanto pochi giorni prima di effettuare il bonifico.

Analisi di MROS

Le ricerche condotte da MROS nelle banche dati di polizia hanno dato esito negativo. Diversi articoli presenti negli archivi stampa hanno tuttavia confermato che i valori patri-

moniali investiti per l'apertura del ristorante avrebbero potuto provenire da un crimine.

Il gerente del locale ha ricoperto infatti per diversi anni la carica di sindaco nel suo Comune di origine, situato in un Paese dell'Europa meridionale. Trattandosi di uno dei Comuni più poveri di tutto il Paese, egli aveva chiesto sovvenzioni all'UE, allo Stato e alla Provincia per l'organizzazione di formazioni, di corsi rivolti ai collaboratori ecc. Tuttavia è emerso che anziché impiegare le somme stanziare per scopi formativi o per l'assunzione di personale, l'attuale ristoratore avrebbe fatto confluire in tutto circa 150 000 euro sui suoi conti privati. Il fatto che anche sua moglie sia stata coinvolta nelle indagini, lascia presumere che con i valori patrimoniali incriminati la coppia intendesse rifarsi una nuova vita in Svizzera.

La comunicazione di sospetto è stata inoltrata a un'autorità cantonale di perseguimento penale per un'ulteriore valutazione. Tuttavia, le indagini di polizia non hanno potuto confermare la presunta origine criminale dei valori patrimoniali coinvolti, motivo per cui il pubblico ministero ha emanato un decreto di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 310 capoverso 1 CPP.

3.2 Un tranello sempre in voga: la truffa del falso nipote

Fatti

Un intermediario finanziario ha trasmesso una comunicazione riguardante il caso di una cliente di una certa età che, presentatasi allo sportello della banca, aveva chiesto di prelevare diverse decine di migliaia di franchi in contanti.

Nonostante si trattasse di una persona facoltosa, la richiesta dell'ingente somma in contanti non rientrava nella condotta usuale della cliente. Interrogata sul retroscena economico della transazione, la signora aveva affermato che il denaro era destinato a un signore che la stava attendendo al di fuori della banca. Aveva inoltre sostenuto di non conoscere personalmente questa persona e di ignorarne il nome. La consulente della banca aveva quindi esortato la titolare del conto a chiedere allo sconosciuto se fosse d'accordo a ricevere il denaro, anziché in contanti, mediante bonifico bancario.

Non appena osservato che la titolare del conto stava per essere aggredita dinanzi alla banca dallo sconosciuto, la consulente era prontamente accorsa in suo aiuto. A quel punto l'uomo si era immediatamente dileguato a mani vuote.

La banca aveva ritenuto che la sua cliente fosse caduta nelle grinfie di una banda di criminali. I fatti lasciano supporre che la banda abbia voluto mettere a segno la cosiddetta truffa del falso nipote. Si tratta di una forma di truffa piuttosto subdola: la potenziale vittima viene contattata da un sedicente familiare che le descrive, raccontandole una storia intricata e spesso inquietante, la situazione di grave difficoltà in cui versa allo scopo di suscitare compassione e ottenere così un prestito di denaro. Successivamente l'impostore spiega alla vittima che, non potendo presentarsi di persona, manderà un amico a ritirare il denaro in contanti. Vista la sua età avanzata e la conseguente mancanza di lucidità, la cliente della banca costituiva una facile preda per la banda criminale. Fortunatamente la banca ha potuto impedire che la cliente potesse consegnare il denaro e subire in tal modo un danno economico. La banca ha inoltre informato la polizia, la quale ha potuto accompagnare in sicurezza la cliente presso la sua abitazione.

Analisi di MROS

Il denaro depositato dalla signora presso l'intermediario finanziario autore della segnalazione era senza ombra di dubbio di provenienza lecita, frutto dei suoi risparmi personali.

In questo caso, la relazione d'affari segnalata a MROS era quindi quella esistente con la vittima e non con il presunto autore, ragion per cui la comunicazione di sospetto non è stata inoltrata ad alcuna autorità di perseguimento penale.

3.3 Prostituta sottrae al suo cliente i dati di accesso all'e-banking

Fatti

Un intermediario finanziario ha ricevuto da una banca terza un'informazione riguardante una transazione sospetta: da un conto detenuto presso la banca terza sarebbe stato effettuato un bonifico a favore di una cliente dell'intermediario finanziario, senza l'autorizzazione dell'ordinante. A quanto pare, a quest'ultimo sarebbe stato infatti sottratto il contratto di e-banking insieme ai relativi dati di accesso. Dalla verifica dell'estratto conto della cliente sospettata è emerso che era stato effettivamente accreditato un importo di diverse migliaia di franchi da un signore titolare di un conto aperto presso la banca terza.

Non era chiaro chi avesse potuto accedere abusivamente al conto del signore in questione. Quest'ultimo aveva comunemente dichiarato alla propria banca di conoscere la beneficiaria del denaro, una prostituta con cui egli aveva avuto degli incontri occasionali a pagamento.

È pertanto probabile che quest'ultima possa essersi impossessata del contratto di e-banking in occasione di una sua visita presso l'abitazione dell'ordinante del bonifico.

Analisi di MROS

Durante l'analisi è emerso che il marito della titolare del conto aveva chiesto all'intermediario finanziario autore della comunicazione di sospetto se sul conto, di cui deteneva la procura, fosse già stato accreditato l'importo incriminato e, in seguito, si era fatto consegnare la somma in contanti. Il suo comportamento induce a pensare che sia stato lui a effettuare il bonifico utilizzando i dati di accesso sottratti dalla moglie all'ignara vittima.

Ulteriori accertamenti effettuati da MROS hanno permesso di appurare che nelle banche dati di polizia, la signora figurava unicamente per un'infrazione della legge federale sugli stupefacenti e non si era quindi ancora distinta per fatti analoghi a quelli contestati. La signora provvedeva al suo sostentamento percependo una rendita d'invalidità e prestazioni di aiuto sociale. Suo marito era già stato oggetto di indagini per ricettazione e minacce. Nelle banche dati pubblicamente accessibili, il grado di solvibilità della coppia era inoltre giudicato molto basso.

Tali informazioni hanno avvalorato il sospetto che la destinataria del bonifico e suo marito, nell'intento di procacciare a sé un indebito profitto, si siano serviti in modo indebito dei dati per influire su un processo elettronico di trattamento dei dati e abbiano provocato, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri.

Poiché tale condotta avrebbe potuto adempiere la fattispecie penale di abuso di un impianto per l'elaborazione di dati ai sensi dell'articolo 147 CP, la comunicazione di sospetto è stata inoltrata a un'autorità cantonale di perseguimento penale.

Dopo poco tempo, il pubblico ministero competente ha avviato un'inchiesta penale nei confronti della titolare del conto e di suo marito per sospetto riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305bis numero 1 CP.

Dal successivo interrogatorio delle persone coinvolte, condotto dalla polizia cantonale, è risultato che, contrariamente a quanto ipotizzato, la titolare del conto non si era mai intrattenuta nell'abitazione della vittima, tantomeno come prostituta. I fatti sono andati in realtà diversamente. La vittima, nell'intento di installare sul suo smartphone un servizio di pagamento mobile offerto dalla sua banca, ha erroneamente scaricato un'applicazione spam. Grazie a quest'ultima, degli sconosciuti sono riusciti a trasferire la somma incriminata sul conto della signora oggetto della segnalazione. L'indirizzo IP con cui hanno potuto introdursi nel computer della vittima era riconducibile a uno studio legale. Come appurato dalle autorità di perseguimento penale, nel periodo in esame il sistema informatico dello studio era stato bersaglio di un attacco da parte di hacker. A quanto pare, questi ultimi avrebbero utilizzato abusivamente l'indirizzo IP dello studio legale per dissimulare la propria identità.

I risultati delle indagini hanno pertanto permesso di escludere che la titolare del conto oggetto della segnalazione abbia sottratto il contratto di e-banking alla vittima e che abbia eseguito il bonifico, con o senza il coinvolgimento del marito. In realtà la signora, alla ricerca di un'occupazione accessoria per il marito, si era imbattuta su Internet in un annuncio di lavoro pubblicato da un'agenzia immobiliare. Dopo aver inviato la propria candidatura, il marito della signora era stato contattato dalla presunta agenzia, la quale lo aveva incaricato di prelevare immediatamente tutto il denaro trasferito dalla vittima e di inviarlo per posta all'estero previa deduzione di una commissione.

È stato inoltre possibile accertare che la titolare del conto e la vittima non si conoscevano personalmente. Per puro caso, lo stesso giorno in cui aveva installato l'applicazione sul suo smartphone, la vittima aveva frequentato un quartiere a luci rosse. In stato di leggera euforia dovuta all'assunzione di alcool, aveva conosciuto una prostituta che aveva poi condotto nella sua abitazione. Da qui nasce l'equivoco: poiché il nome della prostituta ricordava quello della titolare del conto oggetto della segnalazione, la vittima aveva ritenuto che esistesse un nesso tra la visita della prostituta presso la sua abitazione e il denaro sottratto. Ignorava pertanto che potesse essere stata l'applicazione spam a generare il trasferimento di denaro.

Per aver svolto l'attività di agenti finanziari per conto di autori ignoti, i due coniugi sono stati condannati dal pubblico ministero competente, mediante decreto d'accusa, a una pena pecuniaria, sospesa con la condizionale, per riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305bis numero 1 CP.

3.4 Un tipo di truffa al di là di ogni immaginazione

Fatti

Un intermediario finanziario ha ricevuto un ordine di edizione da parte di un'autorità di perseguimento penale che aveva avviato un'istruzione penale contro ignoti per truffa. Dall'analisi del conto oggetto dell'ordine di edizione sono emersi diversi accrediti effettuati da privati, la cui causale faceva presupporre che si trattasse del ricavato di vendite di articoli su piattaforme online. L'intermediario finanziario ha inoltre constatato che gli importi accreditati erano stati immediatamente trasferiti verso un Paese dell'Africa. Nell'intento di approfondire la questione, l'intermediario finanziario ha contattato X, titolare del conto. Quest'ultimo ha spiegato di aver pubblicato un'inserzione su un sito Internet allo scopo di ottenere un prestito privato per un importo relativamente esiguo. Una signora avrebbe risposto all'annuncio e avrebbe promesso a X di concedergli il prestito richiesto, chiedendogli, tuttavia, in cambio di mettere a disposizione il proprio conto privato per un periodo di 10 giorni e di impegnarsi a rimborsare la somma versata, previa detrazione di una somma di denaro.

Analisi di MROS

Il beneficiario del prestito ha dichiarato all'intermediario finanziario di aver inizialmente messo a disposizione il proprio conto privato detenuto presso un altro intermediario finanziario. Sulla scorta di tali informazioni, MROS ha inviato una richiesta di consegna di informazioni ai sensi dell'articolo 11a capoverso 2 e 3 LRD all'intermediario finanziario citato da X. L'analisi di questo secondo conto ha confermato quanto sostenuto da X e ha evidenziato che anche su di esso erano state trasferite somme di denaro, presumibilmente frutto della vendita di apparecchi elettronici. A tale riguardo, va osservato che a partire dall'estate del 2014 si sta assistendo a un'ondata di truffe i cui presunti beneficiari e mandanti hanno base nell'Africa occidentale. I Cantoni interessati sono quelli della Svizzera romanda, tra cui spicca quello di Vaud. Le diverse fasi che contraddistinguono questo tipo di truffe possono essere riassunte nel modo seguente:

- vendita in Svizzera da parte di un sedicente privato, su siti Internet di annunci gratuiti (anibis.ch, OLX.ch ecc.), di articoli dal valore di diverse centinaia di franchi (telefoni cellulari, macchine fotografiche, materiale informatico, videogiochi, articoli di pelletteria ecc.);
- pagamenti effettuati da diversi acquirenti al momento dell'ordinazione su un conto bancario o postale aperto in Svizzera da una terza persona;
- gli acquirenti non riceveranno mai l'articolo ordinato;
- il venditore promette talvolta agli acquirenti di rimborsarli effettuando un bonifico sul loro conto bancario;
- alcuni acquirenti si vedono così accreditare sul proprio conto diversi importi superiori alle loro aspettative, ignorando spesso che il denaro proviene da altri acquirenti che si trovano nella loro stessa situazione;
- gli acquirenti vengono quindi convinti a trasferire la somma eccedente, mediante ordine di pagamento internazionale, verso Paesi dell'Africa occidentale o su un altro conto bancario in Svizzera. In quest'ultimo caso, il denaro passerà dunque da un conto all'altro finché qualcuno accetterà di trasferirlo verso uno di questi Paesi dell'Africa occidentale.

Si riscontrano diverse varianti di questo modus operandi, soprattutto per quanto riguarda il ruolo del titolare del conto bancario. In alcuni casi il titolare ritiene infatti erroneamente di essere il beneficiario di un prestito finanziario, l'intermediario di un'associazione caritativa o il partner di una relazione sentimentale, in altri agisce invece intenzionalmente ottenendo in cambio una parte dei proventi della truffa.

I fatti segnalati presentano alcune delle caratteristiche elencate in precedenza, motivo per cui la comunicazione è stata trasmessa a un'autorità di perseguimento penale.

3.5 Trasferimento all'estero di proventi di rapine

Fatti

Una signora aveva l'abitudine di trasferire denaro utilizzando i servizi offerti da un intermediario finanziario svizzero specializzato nella trasferimento di fondi e valori. All'improvviso, la signora non si è fatta più viva. L'intermediario finanziario ha constatato che alcuni suoi parenti avevano iniziato a trasferire somme relativamente considerevoli di denaro agli stessi destinatari all'estero. Nell'arco di quattro mesi sono state eseguite complessivamente 105 transazioni da parte di otto persone diverse. La madre della cliente ha, ad esempio, effettuato dieci bonifici in otto giorni per un totale di 16 500 franchi. Questo modo di procedere unito all'assenza di spiegazioni plausibili sull'origine del denaro ha destato dei sospetti nell'intermediario finanziario, che ha pertanto deciso di trasmettere a MROS una comunicazione di sospetto in virtù dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD.

Analisi di MROS

Nella documentazione allegata alla comunicazione, l'intermediario finanziario ha integrato degli estratti dal profilo Facebook della sua cliente. Queste informazioni e le ricerche effettuate da MROS hanno permesso di individuare diversi legami di parentela e d'amicizia. L'analisi si è concentrata in particolare su 38 persone. Grazie a ricerche approfondite, MROS ha potuto accertare che la cliente del money transmitter figurava già in un'altra comunicazione di sospetto, dove era menzionata con il cognome del padre anziché con quello della madre. La comunicazione precedente era stata effettuata in seguito a un ordine di edizione nel quadro di un procedimento per riciclaggio di denaro. Una volta appurato che le due identità erano riconducibili alla stessa persona, lo scenario è diventato più chiaro. In particolare è stato interessante scoprire che diverse persone che avevano effettuato i trasferimenti di denaro erano implicate in una rapina commessa alcuni mesi prima. Contattata da MROS, l'autorità di perseguimento penale responsabile del procedimento per rapina ha confermato che la cliente dell'intermediario finanziario si trovava in stato di detenzione poiché riteneva che fosse implicata nel medesimo caso. La comunicazione è stata pertanto trasmessa a tale autorità. Il sospetto è che i fondi trasferiti dai parenti della cliente dell'intermediario finanziario possano essere proventi di rapine e che i trasferimenti all'estero possano essere stati effettuati nell'intento di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine.

3.6 Patrimonio familiare o attività criminale?

Fatti

X ha aperto una relazione d'affari presso un intermediario finanziario allo scopo di depositarvi il denaro proveniente dalla vendita del gruppo familiare in un Paese terzo. Poiché i magistrati della procura finanziaria di questo Paese terzo stavano già indagando per truffa, amministrazione infedele e bancarotta in relazione al fallimento del gruppo, il caso è stato trasmesso a MROS, nonostante non fosse stata ancora accreditata alcuna somma sul conto in questione.

Analisi di MROS

Nell'ambito dei suoi primi accertamenti, MROS ha constatato di aver già ricevuto comunicazioni riguardanti tre relazioni d'affari riconducibili ad altri membri della famiglia. I fondi transitati sulle relazioni d'affari comunicate da quest'altro intermediario finanziario sarebbero provenuti dall'attività del gruppo familiare.

Inoltre, X, i suoi genitori e una filiale del gruppo figuravano in un'altra comunicazione di sospetto trasmessa nel 2010 al pubblico ministero competente. All'epoca, X era sospettato di aver commesso diversi reati ed era appena stato arrestato insieme ad altre persone accusate di associazione a delinquere, riciclaggio di denaro ed estorsione organizzata. Nel 2009, il gruppo familiare, viste le sue difficoltà finanziarie, era stato oggetto di un piano di salvataggio. Successivamente, nel 2014, era stato liquidato dopo esser stato posto sotto amministrazione controllata. Alcuni organi di stampa hanno dato notizia nel 2015 dell'avvio di un'indagine preliminare in seguito a una denuncia presentata dalla società che aveva rilevato una delle filiali del gruppo. Secondo diverse fonti, sarebbero stati commesse delle appropriazioni indebite nell'ambito del fallimento del gruppo familiare. I valori patrimoniali segnalati dagli intermediari finanziari potrebbero pertanto avere un'origine criminale.

L'Ufficio di comunicazione del Paese in questione, rispondendo a una richiesta d'informazioni da parte di MROS, ha confermato che è in corso un procedimento penale nei confronti della società per truffa, amministrazione infedele e bancarotta. X e la sua famiglia sono sospettati di essersi indebitamente appropriati degli attivi della liquidazione e di aver fatto il possibile per proseguire quanto più a lungo l'attività del gruppo. Alla luce di questi elementi, MROS ha trasmesso il caso alla competente autorità di perseguimento penale.

3.7 Una casa da restaurare

Fatti

Il servizio compliance di un intermediario finanziario ha informato un agente, intermediario finanziario membro della sua stessa rete, in merito a transazioni sospette, presumibilmente collegate a un'organizzazione dedita al traffico di esseri umani.

L'intermediario finanziario ha constatato in seguito che diversi suoi clienti avevano trasferito denaro a persone che erano state menzionate in alcuni articoli di stampa pubblicati all'estero in relazione al traffico di esseri umani e alla criminalità organizzata. In questi articoli si faceva in particolare riferimento a un certo X, che risulta essere il beneficiario dei pagamenti effettuati da due contraenti dell'intermediario finanziario.

Tenendo conto di questi elementi e sospettando che il denaro versato sulle relazioni d'affari segnalate potesse presentare un legame con un'organizzazione criminale, l'intermediario finanziario ha deciso di trasmettere una comunicazione a MROS conformemente all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP.

Analisi di MROS

Dall'analisi di MROS è emerso che una dei contraenti (Y) che ha eseguito dei versamenti a beneficio di X era già stato oggetto di una comunicazione di sospetto per riciclaggio di denaro. In quell'occasione MROS aveva constatato che la frequenza delle transazioni, il numero dei destinatari, la provenienza del denaro nonché gli importi versati non coincidevano affatto con la capacità finanziaria di Y. Le ricerche di MROS avevano inoltre dimostrato un grado di solvibilità molto basso da parte di questa persona. I beneficiari delle transazioni in questione, una quarantina circa, risiedevano perlopiù in un Paese dell'Europa dell'Est. Interrogato nel merito, Y aveva spiegato di aver acquistato una casa in Europa orientale e che, al momento, si stava occupando della sua ristrutturazione. Tuttavia, non era stato in grado di fornire i pertinenti giustificativi, il che non aveva fatto che accrescere i dubbi sul retroscena economico e sullo scopo delle transazioni. MROS aveva quindi trasmesso la comunicazione alla competente autorità di perseguimento penale che, in seguito, aveva tuttavia deciso di archiviare il caso.

È emerso inoltre che Z, uno degli altri titolari delle relazioni d'affari segnalate dall'intermediario finanziario, era stato oggetto di una rogatoria presentata da un'autorità di perseguimento penale cantonale alle autorità estere per omicidio e assassinio (art. 112 e 113 CP).

MROS ha provveduto inoltre ad effettuare un'analisi delle transazioni. Da tale analisi è risultato che Y aveva versato, nell'arco di circa 18 mesi, una somma intorno ai 100 000 franchi a 33 diversi beneficiari, in gran parte residenti nell'Europa dell'Est.

Nel complesso, sono stati 225 000 i franchi trasferiti dai diversi contraenti dell'intermediario finanziario che ha effettuato la comunicazione di sospetto.

Alla luce di quanto accertato, MROS ha trasmesso il dossier alla competente autorità di perseguimento penale.

3.8 Uno specialista del diritto

Fatti

Nell'arco di tre settimane MROS ha ricevuto due comunicazioni da parte di due banche relative a due relazioni d'affari aperte presso tali istituti da una donna. Quest'ultima, un'avvocata d'affari, ha attirato i sospetti degli intermediari finanziari a causa di una sua condanna in primo grado in un Paese europeo per falsità in documenti e appropriazione indebita, perpetrate ai fini di impossessarsi del patrimonio di una delle sue clienti, un'anziana signora nel frattempo deceduta. Inoltre, l'avvocata era sospettata di aver sottratto alla stessa cliente centinaia di migliaia di azioni al portatore. I due istituti hanno deciso di segnalare il caso a MROS alla luce della grande quantità di azioni della medesima società depositate sui conti che l'avvocata aveva aperto presso di loro.

Analisi di MROS

L'analisi delle transazioni effettuata da MROS ha permesso di accertare che, oltre ai conti aperti presso gli istituti autori della comunicazione, la persona incriminata ne deteneva o ne aveva detenuti altri presso tre ulteriori intermediari finanziari. Questi conti risultavano intestati allo stesso avvocato, a suoi parenti stretti o a società di sede costituite in esotici paradisi fiscali e di cui l'avvocato era l'avente economicamente diritto. Su due relazioni d'affari, chiuse da alcuni anni, diverse centinaia di migliaia di azioni al portatore simili a quelle sottratte all'anziana signora erano state depositate fisicamente dall'avvocato sospettato di averle rubate, a poche settimane di distanza dal furto stesso. Negli anni seguenti, tutte queste azioni sono state dapprima rivendute e in seguito riacquistate dall'avvocato in questione, che le ha fatte transitare regolarmente da un conto all'altro, i cui intestatari, e talvolta gli aventi economicamente diritto, potevano formalmente differire fra loro. Sono stati inoltre individuati dei conti in altri quattro Paesi, caratterizzati da transazioni simili a quelli aperti presso gli istituti svizzeri e riguardanti somme dal valore di centinaia di migliaia di franchi, o addirittura di diversi milioni. Partendo dal sospetto che questi continui trasferimenti fossero intesi a celare l'origine delle azioni e la tracciabilità degli averi, MROS ha deciso di comunicare i risultati di tali ricerche agli uffici omo-loghi del Paese dove si sarebbe svolto il processo a carico dell'avvocato, a quelli dei Paesi in cui era stato possibile individuare dei conti intestati allo stesso avvocato nonché alle competenti autorità svizzere di perseguimento penale, le quali hanno provveduto ad avviare un procedimento.

3.9 Funzionario del fisco corrotto

Fatti

Una segnalazione di una società emittente di carte di credito ha indotto una banca a nutrire alcuni sospetti nei confronti della relazione d'affari con l'azienda X, di cui l'avente economicamente diritto risulta essere un ex funzionario del fisco. Secondo i comunicati stampa disponibili online, quest'ultimo era stato condannato, tra l'altro, per corruzione, tentata estorsione e appropriazione indebita. Alla luce di tali resoconti, la banca ha analizzato la propria relazione d'affari con l'azienda X, così come le rispettive transazioni. In seguito alle analisi effettuate, non ha dunque potuto escludere che sulla relazione d'affari con l'azienda X fosse stato versato denaro di origine criminale.

Analisi di MROS

Dall'analisi di MROS è emerso che sul conto dell'azienda X sono stati effettuati soltanto due accrediti. Entrambi i versamenti erano stati effettuati da due contraenti differenti anch'esse titolari di conti presso la banca autrice della comunicazione. Uno dei due risultava essere l'azienda Y, mentre il secondo corrispondeva a un conto numerato. Alla luce di tale constatazione, è stato chiesto alla banca di fornire la documentazione relativa a entrambe le controparti. Analizzando la documentazione ricevuta, è stato rilevato che dietro entrambe le relazioni d'affari si celava un avvocato, il quale, dalle spiegazioni fornite dalla banca, avrebbe aiutato i propri clienti a commettere sottrazione d'imposta. Circa un mese prima che venissero effettuati entrambi gli accrediti sul conto dell'azienda X, dal conto dell'azienda Z erano state trasferite delle somme di denaro sul conto dell'azienda Y e sul conto bancario numerato. Il denaro è stato dunque versato dall'azienda Z sul conto dell'azienda Y e sul conto numerato, per essere in seguito ritrasferito sul conto dell'azienda X, oggetto della comunicazione.

Tali transazioni economicamente non giustificabili hanno avvalorato il sospetto che l'origine del denaro fosse stata occultata facendo transitare il denaro su conti di società offshore. Anche MROS non ha dunque potuto escludere la possibilità che si trattasse di denaro di origine criminale, riciclato effettuando transazioni tramite diverse società. Per tali ragioni, la comunicazione di sospetto è stata trasmessa al pubblico ministero che ha avviato un procedimento.

In seguito alla comunicazione del caso all'ufficio di comunicazione omologo del Paese di domicilio del funzionario del fisco e dell'avvocato, MROS ha appreso che l'avvocato era l'avente economicamente diritto anche dell'azienda Z. Nel Paese, l'avvocato era inoltre già noto per essere stato coinvolto in varie transazioni finanziarie poco trasparenti.

3.10 Ipoteca ottenuta con l'inganno

Fatti

Grazie al sistema di sorveglianza automatico delle transazioni, una banca ha identificato un accredito di notevole entità a favore di un proprio cliente. Il medesimo giorno lo stesso importo è stato ritrasferito. Tale transazione di passaggio non rientrava nella condotta usuale del cliente e inoltre, dalle informazioni a disposizione della banca, si collocava ben al di sopra delle sue disponibilità finanziarie. Dagli accertamenti della banca, è emerso che l'accredito riguardava la vendita da parte del cliente della banca dell'immobile a proprio uso abitativo.

L'addebito dello stesso importo effettuato successivamente concerneva un contratto di prestito con l'acquirente dell'immobile. Il contratto prevedeva, a titolo di garanzia, la concessione al creditore (cliente della banca) del diritto abitativo sull'immobile. Nell'ambito dei suoi accertamenti, la banca ha chiesto al proprio cliente di sottoscrivere il formulario A, nel quale il cliente dichiarava di essere l'unico avente economicamente diritto dei valori patrimoniali accreditati. La banca ha tuttavia dubitato della veridicità di quanto affermato dal proprio cliente essendo a conoscenza del fatto che il cliente non era l'unico proprietario dell'immobile venduto. Per di più, il cliente aveva concesso all'acquirente la procura sui propri conti bancari adducendo come giustificazione il fatto che si trattava di un lontano conoscente. Inoltre, l'entità del prezzo per l'acquisto dell'immobile appariva alla banca tutt'altro che plausibile. In base a tali elementi, la banca ha deciso pertanto di segnalare la relazione d'affari col proprio cliente.

Analisi di MROS

Nel corso delle sue ricerche, MROS ha constatato che l'immobile era in procinto di essere venduto all'incanto nell'ambito di un'esecuzione forzata. Inoltre, la stima del valore dell'immobile pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) a cura dell'ufficio d'esecuzione era ben al di sotto del prezzo d'acquisto corrisposto dall'acquirente. Analizzando le transazioni effettuate è stato rilevato che già prima del pagamento per l'acquisto dell'immobile, l'acquirente aveva versato del denaro sul conto del cliente, che gli era stato, a sua volta, immediatamente rimborsato. Anche l'esigua ipoteca intestata al cliente presso una banca terza era stata già saldata prima della vendita tramite il denaro che era stato accreditato dall'acquirente. Presumibilmente, entrambi i pagamenti, che sommati costituivano un importo di poco superiore al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile, sono stati utilizzati come comprova dei fondi propri presso il notaio e la banca.

È stato inoltre necessario stabilire il motivo per il quale l'acquirente abbia acquistato l'immobile a un prezzo notevolmente più alto rispetto a quello indicato dalla stima ufficiale. Come già illustrato, una parte dei «fondi propri» è stata successivamente ritrasferita all'acquirente. Anche il denaro versato come saldo finale per l'acquisto dell'immobile, da cui è scaturita la comunicazione di sospetto, è stato trasferito nuovamente all'acquirente, seppur con il pretesto che si trattava di un prestito. A sua volta, il capitale utilizzato per il versamento finale è stato finanziato tramite ipoteca presso una banca terza. Ne consegue che, fatta eccezione per il denaro versato per l'esigua ipoteca, l'acquirente ha riottenuto l'intera somma di denaro versata per l'acquisto dell'immobile.

Il diritto di abitazione concesso al cliente nell'ambito del contratto di prestito lasciava desumere che, in presenza di vendita all'incanto forzato, il cliente della banca avrebbe dovuto sgomberare l'immobile.

Sulla base di tutti questi elementi, MROS ha dedotto che entrambi i contraenti hanno fatto autenticare da un notaio un contratto di acquisto con un prezzo notevolmente più alto simulando fatti non veri. Soltanto con una falsa certificazione sarebbe, infatti, stato possibile ottenere da una banca un finanziamento di tale entità.

Dalle informazioni ottenute nel corso delle analisi, MROS non ha potuto escludere la possibilità che l'ipoteca fosse stata ottenuta in modo fraudolento e ha pertanto deciso di trasmettere la comunicazione di sospetto al pubblico ministero competente il quale ha avviato un procedimento.

3.11 Finanziamento del terrorismo?

Fatti

Un intermediario finanziario e con tutta probabilità anche diverse ambasciate hanno ricevuto una lettera anonima da parte di un collaboratore di una società attiva nel settore petrolifero. L'autore della lettera affermava, basandosi sulla propria esperienza personale e professionale, che il CEO residente all'estero di una società partner, anch'essa attiva nel settore petrolifero, avrebbe sfruttato le sue ingenti risorse finanziarie allo scopo di sostenere organizzazioni terroristiche. L'autore della lettera sosteneva inoltre che, dalle informazioni a sua disposizione, il CEO della società petrolifera avrebbe finanziato i viaggi di giovani in Siria e in Iraq. I motivi che hanno indotto l'autore della lettera a sospettare di questa persona sono legati alle grosse somme di denaro in contante che il CEO avrebbe portato con sé nei suoi numerosi viaggi di lavoro, alle opinioni inquietanti espresse da quest'ultimo in relazione agli attentati di Parigi del novembre 2015, alla sua simpatia nei confronti di note organizzazioni terroristiche di matrice islamista e al sostegno finanziario a favore di associazioni islamiche.

In base a tali informazioni sensibili e a tali accuse molto concrete, l'intermediario finanziario non ha potuto escludere la possibilità che i conti sospetti potessero essere utilizzati per finanziare il terrorismo e ha dunque deciso di inviare una comunicazione di sospetto a MROS ai sensi dell'articolo 9 LRD.

Analisi di MROS

Dalle ricerche condotte da MROS, è emerso che il CEO della società petrolifera risiede all'estero e dispone di ingenti risorse finanziarie. Inoltre, è stato accertato che tra il CEO oggetto della comunicazione di sospetto e la famiglia di un ex capo di Stato sussistono rapporti di parentela.

Successivamente, MROS ha analizzato in maniera dettagliata i conti sospetti. Per quanto concerne le ingenti somme di denaro prelevate dal CEO, MROS ha constatato che negli ultimi due anni e mezzo quest'ultimo aveva effettuato 26 prelievi in contanti a Ginevra e a Zurigo per un importo totale di quasi 4 milioni di franchi. Per verificare se eventualmente i prelievi in contanti fossero stati effettuati personalmente dal CEO durante i suoi viaggi di lavoro in Svizzera, MROS ha controllato se il viaggiatore in questione non fosse stato già registrato nel sistema informatico per la dichiarazione d'importazione o d'esportazione di denaro contante. Nessuna informazione di questo tipo era registrata nei sistemi informatici.

Analizzando le transazioni effettuate, MROS ha inoltre evidenziato che i conti della società petrolifera sospetta erano stati utilizzati per operazioni con controparti che non avevano alcun legame con il settore petrolifero. Inoltre, il fatto che il CEO non abbia esitato a utilizzare i conti bancari della società petrolifera per scopi privati, è stato dimostrato dai versamenti effettuati, nel periodo in esame, di quasi 6 milioni di dollari statunitensi sui propri conti privati e di circa 300 000 dollari statunitensi ai propri familiari.

Alla luce degli elementi evidenziati, il comportamento del CEO oggetto della comunicazione di sospetto è apparso equivoco e compatibile con le attività di sostegno al terrorismo. MROS non ha quindi trovato alcun elemento che potesse dimostrare l'infondatezza della lettera anonima menzionata nella comunicazione di sospetto. Al contrario, MROS ha potuto avvalorare gli indizi illustrati nella lettera con numerosi dati di fatto.

Poiché alcuni elementi di sospetto erano compatibili con un possibile finanziamento di attività terroristiche ai sensi dell'articolo 260^{quinquies} capoverso 1 CP, la segnalazione è stata trasmessa all'autorità di perseguimento penale.

3.12 Gestore patrimoniale reo confesso

Fatti

Tre intermediari finanziari hanno inviato a MROS una comunicazione di sospetto ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LRD. Ciascuna delle comunicazioni concerneva il medesimo caso: alcuni privati avevano informato i tre intermediari finanziari che, nell'arco di diversi anni, il rispettivo gestore patrimoniale aveva sottratto indebitamente parte del loro patrimonio. Essi hanno dimostrato in modo plausibile agli intermediari finanziari di non aver mai avviato una relazione d'affari presso di loro e che dunque il gestore patrimoniale deve aver prodotto ed esibito documenti falsificati per l'avvio della relazione d'affari. Queste persone sarebbero venute a conoscenza degli stratagemmi messi in atto dal proprio gestore patrimoniale soltanto dopo esserne state messe al corrente personalmente da quest'ultimo, il quale aveva inviato loro un'ammissione di colpevolezza scritta.

Analisi di MROS

Nell'ambito dell'analisi delle comunicazioni di sospetto inviate dagli intermediari finanziari, MROS ha constatato che il gestore patrimoniale era riuscito ad occultare i propri reati non soltanto grazie a documenti falsificati, ma avvalendosi anche di uno schema estremamente sofisticato, escogitato ad hoc per mascherare l'inganno.

Ricongiungendo le comunicazioni dei tre intermediari finanziari, MROS è riuscito a ricostruire gran parte del complesso schema utilizzato dall'autore del reato di appropriazione indebita del denaro dei suoi clienti. Dalla ricostruzione del flusso di denaro, MROS ha accertato che il gestore patrimoniale aveva avviato relazioni d'affari con sette intermediari finanziari a nome dei suoi quattro clienti truffati, probabilmente con l'ausilio di documenti falsi, e in seguito aveva alimentato i conti con il denaro di cui si era appropriato indebitamente. Successivamente, il gestore patrimoniale aveva trasferito le somme di denaro incriminate su conti intestati a lui o alla sua società di gestione patrimoniale e aperti presso sei differenti intermediari finanziari. Nella maggior parte dei casi, le transazioni avvenivano tramite conti intermedi a nome della sua ex moglie o di una società immobiliare da lui fondata. Nello schema della truffa questi conti bancari assumevano la funzione di conti di passaggio e servivano probabilmente a occultare l'origine dei fondi, che erano stati accreditati sui conti bancari del gestore patrimoniale e che risultavano privi di qualsiasi plausibilità economica.

Le numerose transazioni effettuate tramite i conti bancari della società immobiliare lasciavano intendere, sulla base delle indicazioni fornite, che riguardassero affari di tipo immobiliare. Inoltre, il fatto di aver ripartito il denaro sottratto in diverse transazioni, perlopiù nell'ordine di poche decine di migliaia di franchi, aveva permesso di evitare ulter-

riori accertamenti da parte degli intermediari finanziari. In conclusione, i presunti affari immobiliari non avevano dunque destato alcun sospetto riguardo alla loro plausibilità.

MROS ha effettuato ulteriori accertamenti concernenti alcune delle persone coinvolte, dai quali è emerso che l'ex moglie del gestore patrimoniale aveva già notato l'anno precedente che il proprio conto bancario era stato utilizzato in maniera illecita dal suo ex coniuge. In seguito, tramite il proprio avvocato, aveva segnalato tale utilizzo all'intermediario finanziario. La successiva comunicazione di sospetto inviata dall'intermediario finanziario è stata trasmessa poco tempo dopo da MROS al pubblico ministero competente. MROS ha accertato inoltre che il gestore patrimoniale era nel frattempo diventato oggetto di un'ulteriore inchiesta penale presso un altro pubblico ministero poiché nel corso dell'anno precedente aveva tentato di ingannare un Comune presentando un certificato di domicilio probabilmente falso.

In base agli elementi raccolti, MROS ha potuto confermare il sospetto fondato degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni di sospetto. Secondo lo schema ricostruito da MROS, l'importo totale sottratto indebitamente ammonta a oltre 3 milioni di franchi.

MROS ha trasmesso le comunicazioni di sospetto dei tre intermediari finanziari al pubblico ministero, il quale le ha integrate in un'inchiesta penale già in corso.

3.13 Beni a duplice impiego

Fatti

Una banca ha segnalato, ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP (diritto di comunicazione), una relazione d'affari con una società di commercio al dettaglio nonché la relazione con la rispettiva titolare e amministratrice. Nell'arco di quattro anni, dal 2011 al 2015, la donna avrebbe accettato denaro in contante da uomini a lei sconosciuti per una somma pari a diverse centinaia di migliaia di franchi.

Seguendo le istruzioni impartite precedentemente, la cliente avrebbe in seguito trasferito il denaro, previa detrazione di una provvigione, tramite bonifico bancario a una società con sede in un Paese dell'Europa occidentale. La titolare aveva dichiarato che tali transazioni erano correlate alla vendita di telefoni satellitari della suddetta società estera in un Paese africano. Una società intermediaria di proprietà di un cittadino straniero avrebbe inviato gli apparecchi in questione all'ambasciata del Paese africano nel Paese dell'Europa occidentale di cui sopra. Il denaro in contante consegnato alla cliente proverrebbe da persone ufficialmente vicine al presidente del Paese di destinazione degli apparecchi. I telefoni in questione disporrebbero inoltre di un sistema di crittografia. Essi avrebbero dunque le caratteristiche per essere classificati come beni a duplice

impiego. Tuttavia, non è noto se siano stati utilizzati anche per scopi militari.

Analisi di MROS

Dagli accertamenti effettuati da MROS è emerso che il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza che istituisce provvedimenti concernenti il divieto di fornire materiale d'armamento e materiale affine nei confronti di uno degli Stati limitrofi al Paese che aveva acquistato gli apparecchi in questione. In passato, il Paese oggetto dell'ordinanza era stato spesso attraversato da disordini politici e da situazioni di conflitto. Per tale ragione, vi era il fondato motivo di sospettare la presenza di violazioni alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego (art. 14 cpv. 2 LBDI), alla legge sugli embarghi (art. 9 cpv. 2 LMB) e alla legge sul materiale bellico (art. 33 cpv. 2 LMB) e dunque di possibili reati preliminari al riciclaggio di denaro. MROS ha dunque deciso di trasmettere la comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione, competente in materia, per ulteriori accertamenti, il quale ha in seguito provveduto all'apertura di un procedimento penale.

3.14 Esperto di borsa ... e di manipolazione dei corsi

Fatti

Nell'ambito della verifica di una relazione d'affari, l'intermediario finanziario ha notato un resoconto negativo concernente un proprio cliente. Nella notizia si riferiva di un procedimento penale condotto in un Paese limitrofo nei confronti di un esperto di borsa, ex conduttore di un programma televisivo dedicato ai mercati finanziari, accusato di manipolazione dei corsi. Secondo quanto riferito dai media, l'esperto era stato condannato a una pena detentiva. Tuttavia, sarebbe stato il cliente della banca ad aver commissionato la manipolazione di un determinato titolo azionario.

L'esperto di borsa avrebbe pertanto pubblicizzato il titolo dietro il pagamento di una provvigione calcolata sulla base del corso dell'azione in questione, in cui il cliente della banca aveva investito cospicue somme di denaro. L'enorme pubblicità fatta al titolo azionario avrebbe dunque portato ad un aumento della sua quotazione, permettendo così al cliente della banca di cedere la propria partecipazione azionaria a un prezzo esorbitante. In cambio, l'esperto di borsa, secondo quanto risulta dalle sue stesse affermazioni, avrebbe ricevuto dal cliente un cospicuo compenso.

L'intermediario finanziario ha inoltre constatato che sulla relazione d'affari in questione era stata accreditata un'importante somma di denaro. Poiché questa transazione coincideva, sotto il profilo temporale e quantitativo, con la pubblicizzazione del titolo azionario riferita dai media, l'intermediario finanziario non ha potuto escludere la possi-

bilità che i valori patrimoniali accreditati potessero derivare dalle manipolazioni dei corsi in questione. Per tale motivo, ha deciso di segnalare a MROS la propria relazione d'affari con il cliente ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP.

Analisi di MROS

Dalle ricerche di MROS è emerso che in passato il cliente era già stato oggetto di indagini da parte di un'autorità estera per truffa e manipolazione dei corsi. Da quanto risulta, il cliente avrebbe fornito intenzionalmente, in qualità di amministratore di una società, informazioni fasulle atte a influenzare i mercati finanziari, contribuendo in tal modo a far aumentare la quotazione dei titoli azionari di tale società. MROS ha richiesto pertanto all'ufficio di comunicazione omologo del Paese in questione maggiori informazioni sul suo cliente e su eventuali procedimenti in corso. Nel corso dell'analisi delle transazioni è stato accertato il coinvolgimento di altri due intermediari finanziari in Svizzera. MROS ha pertanto richiesto a questi ultimi di consegnare le pertinenti informazioni in virtù dell'articolo 11a capoversi 2 e 3 LRD.


Dall'analisi della documentazione ricevuta è emerso che gli accrediti sui conti oggetto richiesta di consegna d'informazioni provenivano prevalentemente da vendite del titolo azionario in questione. Inoltre, è stato possibile accertare che l'importo e il momento del prelievo dei contanti presso la banca terza coincidevano con la consegna della provvigione in contanti da parte del cliente all'esperto di borsa che era stata riportata dai media.

Poiché i valori patrimoniali accreditati sulla relazione d'affari oggetto della comunicazione sono stati trasferiti dalla banca terza summenzionata, si è rafforzato il sospetto che il denaro potesse essere correlato ai procedimenti penali condotti nel Paese limitrofo nei confronti del cliente per manipolazione dei corsi dei titoli azionari. La comunicazione è stata pertanto trasmessa alla competente autorità di perseguimento penale.

3.15 Impiegati dell'ambasciata sulla cattiva strada

Fatti

È stata segnalata una relazione d'affari con la società X, che fornisce servizi e consulenza nell'ambito di prodotti farmaceutici e si occupa della loro commercializzazione garantendone lo smistamento di pazienti nazionali e stranieri in diversi ospedali. Un medico primario risulta essere l'unico soggetto dotato di potere di firma per conto della società X, nonché unico dipendente e titolare della società. Al momento dell'apertura di tale relazione d'affari era stato dichiarato che i valori patrimoniali sarebbero provenuti dagli onorari percepiti per il trattamento di pazienti del Paese Y (per lo più feriti di guerra).



In questo schema sono riportati i flussi di denaro sospetti: Dallo schema è possibile osservare che sul conto della società X erano confluite ingenti somme di denaro dall'ambasciata del Paese Y, di cui l'80 per cento circa era stato immediatamente trasferito su un conto del collaboratore A dell'ambasciata del Paese Y presso il medesimo intermediario finanziario. A sua volta, il collaboratore A aveva accreditato una parte di tale importo sul conto del collaboratore B, suo collega presso la suddetta ambasciata, detenuto presso il medesimo intermediario finanziario. Dalle informazioni fornite dall'intermediario finanziario autore della comunicazione, i collaboratori A e B erano entrambi dotati di potere di firma per conto dell'ambasciata. Essi avevano dichiarato che i pagamenti corrispondevano ai rimborsi per le spese sostenute per il trattamento dei pazienti (p. es. soggiorno, trasporto o traduzioni). Il collaboratore A aveva inoltre prelevato dal proprio conto grosse somme di denaro contante. Inoltre, dal conto del collaboratore B erano stati effettuati trasferimenti su un suo altro conto detenuto presso un altro intermediario finanziario svizzero.

Lo schema di tali transazioni ha indotto a sospettare che i pagamenti effettuati dall'ambasciata Y non fossero rimborsi per i servizi forniti ai pazienti del Paese Y, bensì che i collaboratori A e B, sfruttando il loro potere di firma per conto dell'ambasciata Y, potessero essersi resi colpevoli del reato di infedeltà nella gestione pubblica.

Analisi di MROS

Non era immediatamente evidente il motivo per il quale fossero circolati flussi di denaro tramite i conti dei collaboratori A e B, e non fossero stati invece effettuati bonifici diretti a favore degli ospedali quali fornitori di servizi destinati ai pazienti del Paese Y. Inoltre, il restante 20 per cento delle somme sospette di denaro era stato trasferito sul conto privato del titolare della società X.

Dalla documentazione relativa al conto del collaboratore B, trasmessa dal secondo intermediario finanziario in virtù dell'articolo 11a capoverso 2 LRD, è emerso che il titolare del conto aveva trasferito diverse centinaia di migliaia di franchi alla propria moglie in un Paese vicino alla Svizzera indicando nella causale del pagamento la dicitura «Acquisto Immobiliare».

Le informazioni ottenute in seguito a una richiesta all'ufficio di comunicazione omologo del Paese vicino hanno corroborato il sospetto iniziale, confermando l'avvenuto acquisto dell'immobile. L'ufficio di comunicazione omologo del Paese vicino ha inoltre fornito persino l'indirizzo esatto dell'immobile acquistato dalla coniuge del collaboratore B.

Giacché le transazioni analizzate e le informazioni ottenute nel corso delle analisi hanno confermato i sospetti dell'intermediario finanziario riguardo al reato di infedeltà nella gestione pubblica ai sensi dell'articolo 314 CP, il caso è stato trasmesso alle autorità di perseguimento penale.

3.16 Identità rubata

Fatti

Un cliente ha contattato il proprio intermediario finanziario dopo aver appreso con stupore di essere, a sua insaputa, intestatario di un conto. Poco tempo prima un amico gli aveva segnalato che su un sito Internet veniva venduta merce a suo nome e che per il pagamento veniva indicato un conto aperto presso l'intermediario finanziario in questione.

Dagli accertamenti dell'intermediario finanziario è emerso che il conto era stato aperto per corrispondenza. La carta d'identità utilizzata per l'identificazione del contraente sarebbe stata smarrita dal cliente. L'intermediario finanziario è dunque giunto alla conclusione che qualcuno abbia ritrovato la carta d'identità smarrita e in seguito si sia servito delle generalità ivi indicate per vendere, sotto falsa identità, prodotti su Internet.

Alla luce di tali informazioni, l'intermediario finanziario non ha potuto escludere la possibilità che denaro di origine illecita fosse transitato sulla relazione d'affari in questione e ha dunque inviato a MROS una comunicazione di sospetto in virtù dell'articolo 9 LRD.

Analisi di MROS

Nel corso dei suoi accertamenti, MROS ha appreso dalla sezione Documenti d'identità dell'Ufficio federale di polizia che la carta d'identità utilizzata per l'apertura del conto non era stata denunciata come smarrita.

Dalle ulteriori analisi è emerso che il presunto truffatore aveva registrato presso l'intermediario finanziario e sul sito Internet diversi dati di contatto.

I risultati delle ricerche condotte da MROS presso gli uffici controllo abitanti hanno inoltre evidenziato che il truffatore aveva registrato presso l'intermediario finanziario e sul sito Internet indirizzi di contatto inesistenti o presso i quali il cliente non aveva mai abitato.

MROS ha altresì constatato che anche l'indirizzo di posta elettronica era fittizio e che i numeri di telefono indicati si riferivano a persone non implicate nel caso.

L'intermediario finanziario ha inoltre comunicato, su richiesta di MROS, i punti di accesso alla rete utilizzati da X per collegarsi alla piattaforma di e-banking. Dall'analisi è emerso che il truffatore non ha mai utilizzato più di una volta lo stesso indirizzo IP. È quindi ipotizzabile che siano stati utilizzati server proxy nazionali ed esteri in modo da impedire il tracciamento del punto di accesso alla rete.

Dall'analisi degli estratti conto è emerso che nella pagina degli accrediti sul conto segnalato vi erano registrati soltanto bonifici derivanti dalle vendite sul sito Internet. Analizzando le osservazioni relative a tali bonifici è emerso che il presunto truffatore commercializzava soltanto dei software.

Il denaro accreditato è stato in seguito prelevato in contanti due volte dallo stesso bancomat. Dagli accertamenti MROS ha evinto inoltre che il bancomat in questione non era videosorvegliato.

Considerando le offerte pubblicate sotto falsa identità, è ipotizzabile che la merce venduta fosse falsa o rubata, il che confermerebbe il sospetto di MROS che i valori patrimoniali coinvolti nella relazione d'affari potessero essere di origine illecita. Alla luce di tali considerazioni, il caso è

3.17 Un quadro di valore al centro di una truffa dell'anticipo

Fatti

Un intermediario finanziario ha segnalato la relazione d'affari intestata ad una società X, recentemente costituita, specializzata nella consulenza tecnico-artistica nonché nella compravendita e nella gestione di opere d'arte, di antiquariato e di oggetti aventi un valore storico e/o collezionistico. Lo stesso intermediario finanziario ha inoltre segnalato un'ulteriore relazione d'affari personale intestata a Y, direttore della società X.

Nell'ambito della propria attività, Y ha avvisato l'intermediario finanziario di essere in trattativa con Z, un potenziale cliente domiciliato all'estero, interessato alla vendita di un quadro in suo possesso attribuito ad un famoso pittore. I servizi di intermediazione, pari all'un per cento del prezzo del dipinto, sarebbero stati fatturati direttamente al cliente. Successivamente, Z ha ricevuto un'e-mail recante in calce una precedente e-mail apparentemente inviata dal consulente alla clientela incaricato dall'intermediario finanziario di gestire la relazione con la società X. L'e-mail del consulente, originariamente destinata a Y, confermava l'avvenuto accredito sul conto di X di una prima consistente rata del prezzo di acquisto del dipinto e preannunciava l'imminente accredito di ulteriori rate per un totale di diversi milioni.

Sulla base di tali informazioni, Z ha deciso di trasferire, tramite bonifico bancario, l'importo pattuito quale commissione per la presunta intermediazione avvenuta. Successivamente, l'intermediario finanziario è venuto a cono-

scenza, su informazione di Z che chiedeva chiarimenti sulla transazione, dell'esistenza dell'e-mail che confermava l'avvenuto accredito sul conto di X del prezzo pattuito per l'intermediazione.

Dopo una verifica interna, l'intermediario finanziario ha constatato che l'e-mail fraudolenta inviata a Z riproduceva in tutto e per tutto il layout e la corporate identity dell'intermediario finanziario. A livello di contenuto, l'e-mail fasulla riprendeva il testo di un'altra e-mail effettivamente trasmessa in precedenza ad Y, aggiungendo però le frasi «incriminate» relative all'avvenuto accredito. I fondi di Z accreditati in maniera fraudolenta sul conto di X sono stati in seguito immediatamente trasferiti verso conti esteri.

Analisi di MROS

MROS si è avvalso della collaborazione internazionale per avvertire i Paesi coinvolti affinché potessero prendere le misure più opportune previste dal proprio ordinamento giuridico e richiedere informazioni sulle persone coinvolte. Tale collaborazione ha inoltre permesso di venire a conoscenza di resoconti negativi riferiti sia a Y, già noto per il suo coinvolgimento in una truffa, sia a Z, anch'egli condannato per un caso di truffa.

L'analisi delle transazioni ha permesso di avvalorare i sospetti. In primo luogo, la relazione d'affari comunicata è stata utilizzata raramente e, salvo il versamento iniziale delle quote sociali e il bonifico in entrata oggetto del sospetto, dall'apertura non sono state individuate altre entrate compatibili con il raggiungimento degli scopi societari. Inoltre, sono stati effettuati diversi prelievi in contanti che, oltre a costituire di per sé uno specifico elemento di sospetto, non risultavano neanche in linea con le attività della società. Infine, a fronte delle esigue entrate, sono stati pagati a Y, sul proprio conto personale, anch'esso segnalato, stipendi consistenti e pertanto non proporzionali alla quasi inesistente attività operativa della società X. Sulla base di tali elementi, MROS è giunto alla conclusione che il reale obiettivo del pagamento degli stipendi fosse quello di riciclare proventi di reato indirizzandoli verso altre relazioni d'affari, tra cui alcune all'estero, intestate, oltre che a Y, anche alla stessa società X.

MROS ha dunque deciso di trasmettere il caso alle competenti autorità di perseguimento penale che hanno aperto un procedimento attualmente ancora pendente.

4 La prassi di MROS

4.1 Comunicazioni di sospetto

4.1.1 Obblighi di diligenza degli intermediari finanziari durante l'analisi di una comunicazione di sospetto da parte di MROS

Diversi intermediari finanziari hanno chiesto a MROS informazioni su quale sia la portata e l'intensità dei chiarimenti che essi sono tenuti ad eseguire durante l'analisi delle comunicazioni di sospetto da parte di MROS, tenuto conto del loro assoggettamento al divieto d'informazione del cliente disciplinato dall'articolo 10a LRD. Questi intermediari finanziari si pongono infatti la questione se devono effettuare i chiarimenti anche se in tal modo v'è il rischio d'informare indirettamente il cliente in merito alla segnalazione effettuata.

La modifica dell'articolo 10a LRD è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 nel quadro della legge GAFI⁸ e sancisce che l'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver inviato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 LRD o dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. Nel suo tenore precedente, tale disposizione prevedeva che durante il blocco dei beni disposto dall'intermediario finanziario, quest'ultimo non dovesse informare né gli interessati né terzi di aver inviato una comunicazione a MROS in virtù dell'articolo 9 LRD. Con l'entrata in vigore della nuova normativa sono quindi cambiati due elementi: il divieto d'informazione del cliente in merito alla comunicazione di sospetto effettuata a MROS non è più correlato alla durata del blocco dei beni e tale divieto si applica ora anche alle comunicazioni inviate in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP.

In passato, MROS ha già avuto occasione di esprimersi sul nuovo articolo 10a LRD⁹, ma non riguardo alla presente questione. Nel suo messaggio concernente la legge GAFI¹⁰, il Consiglio federale precisa che lo scopo del divieto illimitato di informare il cliente è di applicare la raccomandazione 21 del GAFI che vieta il cosiddetto tipping-off. Secondo la raccomandazione 21 (b) del GAFI, agli istituti finanziari dovrebbe essere infatti vietato per legge divulgare il fatto di aver trasmesso alla FIU competente una segnalazione concernente una transazione sospetta o un'informazione afferente. Occorre evidenziare che il divieto di divulgazione previsto dalla raccomandazione non si riferisce unicamente

alle comunicazioni di sospetto in virtù degli articoli 9 LRD e 305^{ter} CP, bensì anche alle informazioni richieste da MROS conformemente all'articolo 11a LRD.

Il divieto di divulgazione costituisce un elemento fondamentale del sistema di comunicazione e del dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in generale. Nel suo messaggio concernente la legge GAFI¹¹, il Consiglio federale sottolinea tale importanza con un esempio in cui, per evitare il tipping-off, MROS potrebbe addirittura lasciare trascorrere il termine per il blocco dei valori patrimoniali¹²; tale misura potrebbe avere quale effetto il trasferimento dei valori patrimoniali implicati e, quindi, una loro perdita. Applicando quanto precede alla domanda degli intermediari finanziari summenzionati, si giunge alla conclusione che occorre evitare il tipping-off durante i chiarimenti. L'intermediario finanziario deve comportarsi in modo del tutto normale nell'ambito delle relazioni con il cliente. Conoscendo il proprio cliente, l'intermediario deve valutare il momento in cui i chiarimenti potrebbero provocare il tipping-off. Inoltre, è proprio per evitare d'informare indirettamente il cliente che il nuovo tenore dell'articolo 9a LRD prevede che l'intermediario finanziario debba eseguire gli ordini del cliente durante l'analisi svolta da MROS¹³.

4.1.2 Nuove tendenze del sistema di comunicazione di sospetto

Il sistema svizzero di comunicazione di sospetto è caratterizzato da diverse peculiarità, tra cui la distinzione tra l'obbligo e il diritto di comunicazione. Tale differenza è dovuta a motivi storici: sancito dall'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP, il diritto di comunicazione entrò in vigore nel 1994, ovvero quattro anni prima della legge sul riciclaggio di denaro che ha introdotto l'obbligo di comunicazione. Nel suo messaggio del 1993 concernente la modifica del Codice penale, il Consiglio federale aveva considerato «urgente» la necessità d'introdurre il diritto di comunicare. Consapevole dell'allora prossima introduzione dell'obbligo di comunicazione, il Consiglio federale aveva separato le due situazioni, spiegando che la differenza tra il diritto e l'obbligo è giustificata dall'intensità del sospetto. Un intermediario finanziario potrebbe quindi avvalersi del diritto di comunicazione disciplinato dall'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP se nutre un sospetto che non giustifica ancora l'obbligo di comuni-

⁸ Legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gennaio 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

⁹ Cfr. i rapporti d'attività di MROS (<https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kriminalitaet/geldwaescherei/jb.html>) relativi al 2014 (pag. 55) e al 2015 (pagg. 55-56).

¹⁰ Messaggio del 13 dicembre 2013 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, FF 2014 563, in particolare pag. 645.

¹¹ Ibid.

¹² Va precisato che si trattava di spiegare un sistema di comunicazione di sospetto con blocco differito dei beni che non è stato accolto dalle cerchie interessate nel quadro della consultazione pubblica.

¹³ Riguardo all'art. 9a LRD, cfr. il rapporto d'attività 2015 di MROS, pag. 55 (<https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/jabe/jb-mros-2015-i.pdf>).

care¹⁴. Nel messaggio del 1996 concernente le legge sul riciclaggio di denaro, il Consiglio federale precisava che un sospetto è considerato fondato «se si fonda su un indizio concreto o su diversi punti di riferimento che lasciano presumere una provenienza criminosa dei valori patrimoniali»¹⁵. All'epoca, la coesistenza del diritto e dell'obbligo di comunicazione era conforme alla raccomandazione 16 del GAFI del 1990 (diventata la raccomandazione 15 nel 1996) secondo cui le istituzioni finanziarie, quando sospettavano che dei fondi fossero frutto di un'attività criminale, avrebbero dovuto essere autorizzate o obbligate a dichiarare tempestivamente i propri sospetti alle autorità competenti. Sempre nel messaggio del 1996 concernente la legge sul riciclaggio di denaro, il Consiglio federale precisava, riguardo alla Svizzera, che «[...] nel confronto internazionale, il limite per la comunicazione è assai alto». Facendo esplicitamente riferimento a tale frase nel suo rapporto di valutazione della Svizzera nel 2005¹⁶ e nel suo rapporto di monitoraggio del 2009¹⁷, il GAFI criticò il sistema svizzero di comunicazione di sospetto in particolare per l'applicazione restrittiva dell'obbligo di comunicazione e quindi del sospetto fondato. In effetti, nel 2003 le raccomandazioni del GAFI subirono modifiche sostanziali. La nuova raccomandazione 13 non prevedeva più il diritto di comunicare essendo stato infatti soppresso dal precedente testo il termine «avrebbero dovuto essere autorizzate», lasciando quindi unicamente l'obbligo di comunicazione. Inoltre, quest'ultimo, non si applicava soltanto laddove un'istituzione finanziaria nutresse dei sospetti, bensì anche quando avesse motivi sufficienti per sospettare che i fondi provenissero da un'attività criminale o fossero collegati al finanziamento del terrorismo.

Il sospetto è una nozione soggettiva. Pertanto, non è sempre facile definire il limite a partire dal quale un sospetto semplice diventa fondato. Tale nozione indefinita lascia spazio a interpretazioni e al suo adeguamento nel corso degli anni. Quindi, dando seguito alle frequenti richieste di maggiore chiarezza avanzate dagli intermediari finanziari, nel suo rapporto d'attività del 2007 MROS ha specificato che il sistema vigente non esige che gli intermediari finanziari dispongano di conoscenze concrete per riconoscere un sospetto fondato. Secondo MROS, il sospetto è considerato fondato «se è possibile presumere o perlomeno non si può

escludere che i beni siano di provenienza criminale»¹⁸. Si tratta di un chiarimento formulato dopo quasi dieci anni di applicazione dell'obbligo di comunicare a MROS secondo una nozione di sospetto basata su un livello elevato, così come espresso dal Consiglio federale nel 1996. In una sentenza del 2008¹⁹, il Tribunale federale fa riferimento a una definizione della dottrina relativa all'obbligo di comunicare secondo cui l'intermediario finanziario che nutre un semplice dubbio concernente, per esempio, la provenienza legale di valori patrimoniali, deve comunque darne comunicazione a MROS. Questa giurisprudenza che introduce l'obbligo di comunicazione per un semplice dubbio è stata confermata dal Tribunale penale federale nel 2015²⁰. In base a questa decisione convincente, un dubbio semplice diviene un sospetto fondato qualora i chiarimenti del caso non abbiano permesso di escludere il sospetto che i valori patrimoniali siano in relazione ad un'infrazione.

Confrontando le nozioni di obbligo di comunicare, e quindi di sospetto fondato, contenute nel messaggio del 1996 e nella giurisprudenza si nota che quest'ultima applica un'interpretazione evolutiva del tenore dell'articolo 9 LRD. Se, infatti, il livello molto elevato del sospetto fondato era giustificato negli anni Novanta, ormai non lo è più. Oggi giorno verrebbe ad esempio visto male se un intermediario finanziario, che nutre dei dubbi circa una transazione, non segnalasse a MROS un sospetto riguardante un caso di presunto finanziamento del terrorismo in quanto considerato non sufficientemente fondato. La giurisprudenza summenzionata rispecchia l'interpretazione fornita da MROS nel 2007, ovvero che l'obbligo di comunicare sussiste laddove non è possibile escludere l'origine criminale dei valori patrimoniali.

Se il livello per definire un sospetto fondato è ormai inferiore rispetto al passato, cosa succede con il diritto di comunicare sospetti semplici? Sin dal 2012 MROS precisa nei suoi rapporti d'attività che è consentito «all'intermediario finanziario di eseguire una segnalazione sulla base di una probabilità, un dubbio o un sentimento di disagio nel proseguire la relazione d'affari»²¹. L'aumento registrato negli ultimi anni delle segnalazioni di sospetto inviate in virtù del diritto di comunicare, potrebbe scaturire da questa inter-

¹⁴ Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare, FF 1993 III 193, in particolare pag. 233

¹⁵ Messaggio del 17 giugno 1996 concernente la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario, FF 1996 III 993, in particolare pag. 1023

¹⁶ 3^{ème} rapport d'évaluation de la Suisse, novembre 2005 (<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Switzerland%20Rapport%20complet.pdf>), § 649, pag. 138 seg.

¹⁷ Rapport d'évaluation mutuelle. Rapport de suivi de la Suisse, del 27 ottobre 2009 (<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/mer%20switzerland%20rapport%20de%20suivi.pdf>), § 44, nota 14, pag. 18

¹⁸ Rapporto d'attività 2007 di MROS (<https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/jabe/jb-mros-2007-i.pdf>), pag. 3.

¹⁹ Sentenza del Tribunale federale del 27 novembre 2008, 4A_313/2008.

²⁰ Sentenza del Tribunale penale federale del 18 marzo 2015, SK.2014.14, consid. 4.5.1.1. Occorre evidenziare che dal 1° gennaio 2016 le conseguenze sono identiche a prescindere che si tratti del diritto o dell'obbligo di comunicazione: un blocco dei valori patrimoniali può essere disposto soltanto se MROS trasmette il caso alle autorità di perseguimento penale. L'unica differenza consiste nel termine per il trattamento delle comunicazioni da parte di MROS (art. 23 cpv. 5 e 6 LRD).

²¹ Rapporto d'attività 2012 di MROS (<https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/jabe/jb-mros-2012-i.pdf>), pag. 10.

pretazione più ampia²². Occorre considerare che anche la FINMA ha invitato gli intermediari finanziari ad avvalersi maggiormente del diritto di comunicare a MROS²³.

È importante precisare che questa nuova interpretazione di sospetto fondato non modifica in alcun modo gli obblighi di chiarimento degli intermediari finanziari. In Svizzera questi ultimi fanno parte del sistema e devono assolvere la funzione di primo filtro evitando quindi di sommergere MROS con comunicazioni infondate. La segnalazione a MROS va sempre effettuata dopo aver svolto i chiarimenti previsti dall'articolo 6 capoverso 2 LRD. Una sentenza recente del Tribunale amministrativo federale²⁴ evidenzia l'importanza essenziale di tali accertamenti.

Durante la sua ultima valutazione della Svizzera nel 2016, il GAFI ha riconosciuto che l'interpretazione estensiva dell'obbligo di comunicare corrisponde alle sue raccomandazioni. Ha precisato, tuttavia, che sarebbe opportuno chiarire il quadro legislativo al fine di precisare la distinzione tra il diritto e l'obbligo di comunicazione e di evitare che un medesimo livello di sospetto sia soggetto a due regimi giuridici.

4.2 Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (LVP)

4.2.1 Campo d'applicazione dell'articolo 7 LVP rispetto all'articolo 9 LRD

La legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP; RS 196.1) è entrata in vigore il 1° luglio 2016 e attribuisce nuove competenze a MROS. Alcuni intermediari finanziari si sono rivolti sia al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sia a MROS per chiedere chiarimenti riguardo all'obbligo di notifica sancito dalla nuova legge. In risposta a tali domande, le due autorità presentano qui di seguito una posizione comune:

1. Entrata in vigore della nuova legge e autorità competenti

La LVP sancisce, per le persone e istituzioni, un obbligo di notifica e di informazione secondo cui occorre segnalare senza indugio a MROS i valori patrimoniali sottoposti a un provvedimento di blocco (art. 7 cpv. 1–3 LVP). MROS in

seguito trasmette al DFAE e all'Ufficio federale di giustizia (UFG) le informazioni contenute nelle notifiche (art. 7 cpv. 6 LVP).

Come dimostra la prassi precedente all'entrata in vigore della LVP, le persone o le istituzioni, quando sono in dubbio se in una determinata circostanza debbano effettuare una notifica, tendono talvolta a prendere contatto con l'autorità competente per chiedere precisazioni. Fino al 30 giugno 2016, esse contattavano a tal fine il DFAE e più precisamente la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP). Dal 1° luglio 2016, dovesse ricevere ulteriori domande di delucidazione, il DFAE (DDIP) invita le persone o istituzioni in questione a rivolgersi a MROS, la nuova autorità competente in materia.

Attualmente risulta ancora pendente un numero limitato di domande d'informazione indirizzate al DFAE (DDIP) prima del 1° luglio 2016. e. In mancanza di una specifica disposizione transitoria nella LVP, tali domande saranno trattate ed evase dal DFAE (DDIP) che provvederà a mettere MROS in copia nella corrispondenza effettuata in merito.

Gli articoli 7 e 13 LVP fissano le nuove competenze e i nuovi compiti attribuiti a MROS. Secondo tali disposizioni, quest'ultimo non è tenuto a procedere a un'analisi delle informazioni ricevute in virtù dell'articolo 7 LVP, contrariamente a quanto sancito dall'articolo 23 LRD per le comunicazioni pervenute sulla base della stessa LRD.

2. Notifica ai sensi dell'articolo 7 LVP

La notifica ai sensi dell'articolo 7 LVP è meno dettagliata rispetto alla comunicazione di sospetto in virtù dell'articolo 9 LRD. MROS ha quindi allestito un modulo ad hoc che sarà reso disponibile online sul sito di fedpol affinché le persone e le istituzioni interessate possano notificare con maggiore facilità i valori patrimoniali bloccati.

Espressioni «persone politicamente esposte all'estero (PPE)» e «persone vicine»

Nella prassi, non presenta alcuna difficoltà l'obbligo di notificare i conti bancari intestati alle PPE, ai sensi dell'articolo 2 lettera a LVP (o di cui le PPE sono gli aventi economicamente diritto), che sono elencate nelle liste allegiate alle ordinanze di blocco di valori patrimoniali. Lo stesso vale quando una persona vicina ai sensi dell'articolo 2 lettera b LVP figura anch'essa sulle medesime liste. Nella maggior parte dei casi gli intermediari finanziari effettuano questo tipo di notifica con grande rapidità, nell'arco di appena pochi giorni dopo l'entrata in vigore di una nuova ordinanza di blocco emanata dal Consiglio federale.

Espressione «valori patrimoniali»

L'articolo 2 lettera c LVP fornisce una definizione legale di «valori patrimoniali». Il messaggio concernente l'adozione della LVP esplicita tale nozione facendo riferimento alla sua

²² Nel 2016 MROS ha ricevuto oltre 1800 comunicazioni in base al diritto di comunicare, 800 in più rispetto alle segnalazioni pervenute in virtù dell'obbligo di comunicare. L'aumento delle segnalazioni effettuate in base al diritto di comunicazione è un fenomeno riscontrato sin dal 2010 che si è accentuato a partire dal 2013, ovvero l'anno in cui MROS ha pubblicato il suo parere nel rapporto d'attività 2012.

²³ Conferenza stampa annuale della FINMA del 7 aprile 2016, relazione del direttore Marc Branson (<https://www.finma.ch/it/news/2016/04/20160407-mm-jmk-2016/>).

²⁴ Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 10 giugno 2014, B-6815/2013, consid. 4.2 e 4.3.

accezione nel diritto penale. I valori patrimoniali possono essere beni materiali o immateriali, mobili o immobili. Il messaggio rimanda anche a vecchie ordinanze di blocco in cui si parlava di «averi» e «risorse economiche» utilizzando la terminologia inerente al disciplinamento delle sanzioni. Alla luce di quanto precede risulta che la definizione di valori patrimoniali di cui all'articolo 2 lettera c LVP ha una portata molto ampia (FF 2014 4585 seg.). Sono quindi considerati valori patrimoniali («averi» secondo la vecchia terminologia) tutte le attività finanziarie, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni. Sono anche valori patrimoniali («risorse economiche» secondo la vecchia terminologia) i valori patrimoniali di qualsiasi tipo, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso.

Nozione di «persone o istituzioni»

L'espressione «persone o istituzioni» contemplata dalla LVP è di vasta applicazione ed è stata oggetto di precisazioni durante i lavori preparatori. Anzitutto comprende gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a LRD e i commercianti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b LRD. Include anche altri attori che non sono soggetti agli obblighi di diligenza sanciti dalla LRD, ad esempio autorità quali gli uffici dei registri fondiari che sono tenuti a segnalare gli immobili oggetto di un provvedimento di blocco (FF 2014 4599). Rientrano nel campo d'applicazione di tale nozione anche gli amministratori di società, i gestori patrimoniali, i depositari di valori o i commercianti (FF 2014 4599).

3. Coordinazione LVP - LRD

In certi casi si sono verificate difficoltà pratiche quando alcuni intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a LRD sono stati chiamati ad accreditare, su conti bancari svizzeri intestati a persone o società commerciali non figuranti sulle liste di blocco, dei bonifici in entrata corrispondenti all'esecuzione di contratti commerciali conclusi con società estere controllate da PPE elencate nelle liste pertinenti. Tali difficoltà possono occorrere in particolare durante l'esecuzione di contratti di vendita internazionale di merci quando il venditore dispone di un conto in Svizzera e l'acquirente è una società con sede all'estero e controllata

da una PPE figurante su una lista di blocco. In tale contesto, gli intermediari finanziari che ricevono un versamento dall'estero, talvolta si chiedono se l'importo possa essere accreditato sul conto svizzero intestato al cliente senza notificare la transazione in virtù della LVP o se la somma debba invece essere bloccata in quanto «valore patrimoniale» di una PPE elencata e quindi essere oggetto di una notifica.

Principi da seguire nell'applicazione dell'articolo 7 LVP

Sebbene gli obiettivi della LVP e della LRD non siano gli stessi, le due leggi sono comunque complementari e nella prassi devono essere quindi applicate in modo coerente. Incaricando esclusivamente MROS in veste di «sportello unico» della ricezione delle notifiche al posto del DFAE è stata chiaramente espressa, durante i lavori preparatori e i dibattiti parlamentari (FF 2014 4599), la preoccupazione di facilitare quanto più possibile l'attuazione della LVP per gli intermediari finanziari. Occorre pertanto fare in modo che la notifica ai sensi dell'articolo 7 LVP e la comunicazione in virtù dell'articolo 9 LRD non portino a risultati non sufficientemente coordinati o addirittura contraddittori. In tale contesto è necessario rispettare i principi seguenti:

1. L'invio di una notifica ai sensi dell'articolo 7 LVP non solleva l'intermediario finanziario o il commerciante in questione dall'effettuare, laddove necessario, una comunicazione di sospetto in virtù dell'articolo 9 LRD (FF 2014 4599) né dal soddisfare i pertinenti obblighi di diligenza sanciti dalla LRD.
2. Viceversa, l'invio di una comunicazione di sospetto in virtù dell'articolo 9 LRD non dispensa l'intermediario finanziario o il commerciante in questione dall'effettuare, laddove necessario, una notifica ai sensi dell'articolo 7 LVP.
3. Non occorre inviare alcuna notifica ai sensi dell'articolo 7 LVP quando:
 - il titolare di un conto (o l'avente economicamente diritto) è una PPE il cui nome non figura nell'allegato dell'ordinanza di blocco;
 - il titolare di un conto (o l'avente economicamente diritto) è una persona vicina il cui nome non figura nell'allegato dell'ordinanza di blocco.
4. Gli «averi» e le «risorse economiche» ai sensi delle precedenti ordinanze di blocco (e delle ordinanze che dispongono sanzioni sulla base della legge sugli embarghi LEmb) costituiscono dei valori patrimoniali e devono quindi essere notificate ai sensi dell'articolo 7 LVP.
5. Il blocco dei valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 3 LVP non è una sanzione di carattere commerciale. Tutti i valori

patrimoniali in Svizzera di una società con sede in Svizzera e controllata da una PPE figurante sulla lista (o una persona vicina elencata nella lista) devono essere tuttavia notificati ai sensi dell'articolo 7 LVP e sono pertanto bloccati.

6. Quando un intermediario finanziario riceve un bonifico internazionale da accreditare su un conto svizzero di un cliente non elencato, e seppure il versamento corrispondesse all'esecuzione di un obbligo contrattuale stabilito con una persona elencata (o una società controllata da una persona elencata), in linea di principio non vi è motivo per procedere a una notifica ai sensi dell'articolo 7 LVP poiché la persona elencata si è definitivamente privata del suo avere effettuando il pagamento all'intermediario finanziario. In tal caso l'intermediario finanziario deve tuttavia chiarire le circostanze e lo scopo della transazione conformemente ai suoi obblighi di diligenza sanciti dalla LRD. A seconda delle circostanze può essere quindi tenuto ad effettuare una comunicazione di sospetto in virtù dell'articolo 9 LRD oppure può avvalersi del diritto di comunicare ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. L'obbligo dell'intermediario finanziario di effettuare il chiarimento summenzionato non scaturisce tuttavia dalla LVP.

7. Le persone o istituzioni non considerate intermediari finanziari o commercianti ai sensi della LRD, sono tenute ad effettuare una notifica ai sensi dell'articolo 7 LVP nella misura in cui detengono o gestiscono in Svizzera valori patrimoniali di persone sottoposte a un provvedimento di blocco (art. 7 cpv. 1 LVP). Lo stesso vale se esse, pur non detenendo né gestendo in Svizzera tali valori patrimoniali, ne hanno conoscenza in virtù delle loro funzioni (art. 7 cpv. 2 LVP). Le persone o istituzioni, non essendo assoggettate agli obblighi di diligenza sanciti dalla LRD, non sono tenute a chiarire le circostanze e lo scopo della transazione, né ad effettuare una comunicazione di sospetto in virtù dell'articolo 9 LRD.

5 Organi internazionali

5.1 Gruppo Egmont

MROS è membro del Gruppo Egmont, una rete di unità d'informazione finanziaria (Financial Intelligence Unit, FIU). Il gruppo Egmont si considera un forum internazionale non politico composto di FIU indipendenti a livello operativo. Per contrastare il riciclaggio di denaro, i reati preliminari e il finanziamento del terrorismo, il Gruppo Egmont persegue gli obiettivi seguenti:

- creare i presupposti per uno scambio internazionale di informazioni reciproco e sistematizzato;
- incrementare l'efficienza delle FIU offrendo formazioni apposite e promuovere la trasmissione delle conoscenze mediante lo scambio di personale;
- aumentare il livello di sicurezza dello scambio internazionale di informazioni tra FIU utilizzando tecnologie appropriate quali, ad esempio, una connessione Internet stand-alone;
- promuovere l'indipendenza operativa delle FIU; e
- fornire assistenza nell'allestimento di uffici centrali di comunicazione.

I capi degli uffici di comunicazione, il comitato, il plenum e i gruppi di lavoro si sono riuniti a gennaio/febbraio del 2016. Nel mese di giugno era in programma un ulteriore incontro a Istanbul, successivamente annullato a causa di una minaccia attuale. I gruppi di lavoro si sono in seguito riuniti in occasione di incontri ad hoc. Inoltre, non essendosi tenuta alcuna assemblea plenaria, non vi sono state nuove adesioni di uffici di comunicazione al Gruppo Egmont. Quest'ultimo è dunque tuttora composto da 151 giurisdizioni membre. Nell'anno in esame hanno nuovamente assunto un'importanza notevole i lavori ai progetti correlati alla lotta contro il finanziamento del terrorismo e lo Stato islamico. In seno ai pertinenti gruppi di lavoro attualmente si sta valutando se, in tale contesto, occorra adeguare le normative del Gruppo Egmont.

Dopo le dimissioni del suo predecessore, nel settembre 2016 il signor Jérôme Beaumont ha assunto la carica di nuovo Executive Secretary.

Sin dalla sua istituzione nel 1998, MROS è membro del Gruppo Egmont. Dalla revisione delle Raccomandazioni del GAFI del 2012, l'affiliazione dell'ufficio di comunicazione al Gruppo Egmont è il chiaro presupposto per un adeguato dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le FIU, devono, in quanto tali, attenersi alle disposizioni dell'Egmont Group Statement of Purpose come pure ai Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units for Money Laundering

and Terrorism Financing Cases. Per MROS, la possibilità di intrattenere contatti e scambi diretti con altri uffici di comunicazione riveste un'importanza centrale. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2016 della legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012, il mandato di MROS è esteso ulteriormente a nuovi reati preliminari. Tale modifica di legge ha potenziato le capacità di analisi di MROS e rafforzato lo scambio di informazioni a livello internazionale. Nell'anno in esame MROS ha partecipato alle sedute plenarie e del comitato, nonché a quelle dei gruppi di lavoro Information Exchange and Policy and Procedures.

5.2 GAFI/FATF

Il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), ovvero la Financial Action Task Force (FATF), è un'organizzazione intergovernativa istituita dal G7 in occasione del vertice di Parigi tenutosi nel luglio 1989. Quale organizzazione di riferimento su scala mondiale, definisce le norme standardizzate nel settore della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e ne valuta periodicamente l'attuazione in seno agli Stati membri. I risultati delle valutazioni e i motivi della rispettiva valutazione di uno Stato sono riuniti e pubblicati in un rapporto.

Nel febbraio 2012 il GAFI ha pubblicato l'ultima versione delle sue raccomandazioni che tracciano un quadro completo delle misure che i Paesi membri sono tenuti ad adottare al fine di contrastare con coerenza il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In occasione del quarto ciclo di valutazione attualmente in corso, sono oggetto di analisi il grado di conformità (technical compliance) e, quale novità, anche l'efficacia nell'attuazione delle raccomandazioni (effectiveness).

Nell'ambito delle valutazioni della conformità, il GAFI esamina inoltre in che misura determinati Paesi non affiliati combattono il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e allestisce due liste pubblicamente accessibili. La prima elenca le giurisdizioni considerate a rischio e non cooperative, dove i fenomeni di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo sono ampiamente diffusi. Tali Paesi non soddisfano ancora gli standard fissati a livello internazionale dal GAFI in termini di legislazione e misure di contrasto alla lotta del riciclaggio di denaro. La seconda lista indica le giurisdizioni che presentano lacune strategiche in tale ambito ma che hanno assunto l'impegno di colmarle attuando uno specifico piano d'azione.

Nel 2016 la Svizzera è stata sottoposta alla valutazione del GAFI. I valutatori hanno condotto numerosi colloqui con

MROS al fine di esaminare la conformità tecnica del quadro giuridico svizzero e la sua efficacia. Sono state inoltre oggetto di analisi approfondite l'attività e le competenze di MROS. Dalla valutazione è emerso che la Svizzera soddisfa pienamente la raccomandazione 29 del GAFI relativa all'attività dell'ufficio di comunicazione. Per quanto concerne la raccomandazione 40 inerente alla cooperazione internazionale, è stato invece contestato a MROS l'impossibilità di interpellare gli intermediari finanziari se le informazioni in suo possesso provengono da un servizio omologo estero e non esiste alcuna comunicazione di sospetto inviata da un intermediario finanziario svizzero.

Nell'ambito dei lavori del GAFI, MROS partecipa, in qualità di parte della delegazione svizzera, agli incontri del Risk Trends and Methods Group (RTMG, gruppo in materia di rischi, sviluppi e metodi). L'obiettivo è di esaminare casi concreti al fine di individuare e analizzare schemi e caratteristiche ricorrenti dei reati correlati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e, dunque, di contrastare tali fenomeni con maggiore efficacia. MROS inoltre ha preso parte alle sedute del Policy Development Group (PDG), che si occupa di tutti gli aspetti inerenti ai regolamenti e alle

direttive, e dell'Evaluations and Compliance Group (ECG), incaricato di monitorare e garantire la coerenza delle valutazioni reciproche tra Paesi membri e delle successive procedure di valutazione (follow-up process). Gli ulteriori gruppi di lavoro sono l'International Cooperation Review Group (ICRG) e il Global Network Coordination Group (GNCG).

Gli attentati terroristici degli ultimi anni influiscono sui lavori del GAFI. Nell'anno in esame è stato pubblicato un rapporto confidenziale relativo al finanziamento del terrorismo che definisce gli indicatori di rischio per diversi campi di attività. Nell'anno in esame MROS ha partecipato attivamente a un progetto del RTMG e ha fornito contributi importanti. Si tratta del progetto Domestic Information Sharing dedicato allo scambio d'informazioni a livello nazionale nel settore della lotta al finanziamento del terrorismo. L'obiettivo è di creare un cosiddetto Best Practices Paper che funga da linea guida per gli Stati membri. La fine del progetto è prevista nel 2017.

Un altro progetto avviato a fine 2016 verte sul tema Beneficial Ownership. Nel 2017 MROS vi collaborerà attivamente, in particolare fornendo tipologie.

6 Link su Internet

6.1 Svizzera

6.1.1 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

www.fedpol.admin.ch

Ufficio federale di polizia fedpol

www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei.html

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformular/9gwg/9_GwG_formular-i.docx

Modulo di comunicazione in virtù dell'articolo 9 LRD

www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformular/305ter/305ter_Abs_2_StGB_formular-i.docx

Modulo di comunicazione in virtù dell'articolo 305^{ter} CP

6.1.2 Autorità di vigilanza

www.finma.ch

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)

www.esbk.admin.ch

Commissione federale delle case da gioco

6.1.3 Associazioni e organizzazioni nazionali

www.swissbanking.org

Associazione Svizzera dei Banchieri

www.abps.ch

Associazione delle banche private svizzere

www.foreignbanks.ch

Associazione delle banche estere in Svizzera

www.sv.ch

Associazione Svizzera d'Assicurazioni

6.1.4 Organismi di autodisciplina

www.arif.ch

Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF)

www.oadfct.ch

Organismo di autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (FCT)

www.oarg.ch

Organisme d'Autorégulation des Gérants de Patrimoine (OARG)

www.polyreg.ch

PolyReg Associazione Generale di Autodisciplina

www.sro-sav-snv.ch

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e delle Federazione Svizzera dei Notai (FSA/FSN)

www.leasingverband.ch

Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera delle società di leasing (ASSL)

www.sro-treuhandswisse.ch

Organismo di autodisciplina dell'Unione Svizzera dei Fiduciari (OAD-FIDUCIARI |SUISSE)

www.vsv-asg.ch

Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimonio (ASG)

www.vqf.ch

Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF)

www.sro-svv.ch

Organismo di autodisciplina dell'Association Suisse d'Assurances (OAR-ASA)

www.sfama.ch

Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA

www.svig.org

Schweizer Verband der Investmentgesellschaften (SVIG)

6.1.5 Altri

www.ezv.admin.ch

Amministrazione federale delle dogane

www.snb.ch

Banca nazionale svizzera

www.bundesanwaltschaft.ch

Ministero pubblico della Confederazione

www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

Segreteria di Stato dell'economia (sanzioni economiche in virtù della legge sugli embarghi)

www.bstger.ch

Tribunale penale federale

6.2 Internazionale

6.2.1 Uffici di comunicazione esteri

www.egmontgroup.org/en/membership/list

Elenco dei membri del Gruppo Egmont, in alcuni casi con aggiunta dei link verso i loro siti Internet

6.2.2 Organizzazioni internazionali

www.fatf-gafi.org

Financial Action Task Force on Money Laundering

www.unodc.org

United Nations Office on Drugs and Crime

www.egmontgroup.org

Gruppo Egmont

www.cfatf-gafic.org

Caribbean Financial Action Task Force

6.2.3 Altri link

www.banquemondiale.org

Banca mondiale

www.bis.org

Banca dei regolamenti internazionali

www.interpol.int

Interpol

www.europa.eu

Unione europea

www.coe.int

Consiglio d'Europa

www.ecb.europa.eu

Banca centrale europea

www.europol.net

Europol

www.fincen.gov

Financial Crimes Enforcement Network, Stati Uniti

www.fbi.gov

FBI-Federal Bureau of Investigation, Stati Uniti

www.bka.de

Bundeskriminalamt Wiesbaden, Germania

RAPPORTO 2016

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA
FEDPOL
CH-3003 Bern

Telefono +41 (0)58 463 11 23
info@fedpol.admin.ch
www.fedpol.ch